



PROCEDURA DI GARA APERTA, IN AMBITO COMUNITARIO, (CON TERMINI RIDOTTI PER RAGIONI DI URGENZA) FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DI UNA FORNITURA DI N. 7 AUTOBUS URBANI CLASSE I MEDI (DA 10 A 11 MT.) DIESEL

PROCEDURA DI GARA APERTA CIG 7334930FB4

DISCIPLINARE DI GARA

IMPORTO A BASE DI GARA 1.645.000,00 EURO (OLTRE I.V.A. E COMPRESI DI ONERI DI INTERFERENZA DERIVANTI DAL DUVRI PARI A 700,00 EURO E NON SOGGETTI A RIBASSO).

PREMESSE

Trentino trasporti S.p.A. (di seguito, per brevità, denominata “Ttspa” o “Amministrazione”), con la determinazione (*provvedimento a contrarre*) del Consiglio di Amministrazione del 19 dicembre 2017, ha disposto di procedere alla selezione - mediante l’indizione di una **procedura di gara aperta (con termini ridotti per ragioni di urgenza)** avente **CIG 7334930FB4** - di un qualificato operatore economico al quale affidare l’appalto inerente la fornitura di n. 7 autobus urbani classe I medi (da 10 a 11 mt.) diesel.

La procedura di gara indetta da Ttspa è espletata nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti normative in materia di contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (denominato sia nel presente Disciplinare che in ogni ulteriore documento di gara “Codice”).

Alla presente procedura di affidamento, trattandosi di appalto di fornitura, si applicano pertanto tutte le disposizioni previste dal Codice e le norme e disposizioni dallo stesso espressamente richiamate, per quanto applicabili per le procedure di affidamento di prestazione di forniture.

Il presente appalto è costituito da un lotto unico poiché vi è la necessità che per la corretta esecuzione dell’appalto le prestazioni vengano erogate dal medesimo operatore economico.

Le condizioni contrattuali e le modalità di esecuzione della fornitura sono meglio specificate nei documenti Capitolato tecnico (e relativi allegati) quali parti integranti e sostanziali della presente procedura di gara.

Il Responsabile del procedimento (RUP) - ai sensi dell’art. 31 del Codice - è l’ing. Giuliano Giacomelli. La qualifica di Direttore dell’esecuzione del contratto verrà assunta da un dipendente di Ttspa avente qualifica minima di funzionario il cui nominativo verrà indicato nello stipulando contratto.

Il bando di gara è stato: (i) trasmesso in via telematica all’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell’Unione Europea in data 28 dicembre 2017 e pubblicato sulla GUUE S/250-528605-2017-IT del 30/12/2017.

L’operatore economico aggiudicatario della procedura di gara dovrà corrispondere a Ttspa, entro sessanta giorni dall’aggiudicazione, le spese di pubblicità obbligatorie relative alla pubblicazione del Bando di gara e dell’Avviso di aggiudicazione.

Tali costi, all’attualità, sono stimati in misura puramente indicativa in 5.000,00 (cinquemila/00) euro complessivi; rimane inteso che Ttspa si riserva di rendere noto all’aggiudicatario - mediante apposita comunicazione - l’esatto ammontare del suddetto importo, dovuto a titolo di rimborso spese, che potrà variare anche in caso di eventuali avvisi relativi a proroghe e/o rettifiche al Bando.

L’importo definitivo dovrà essere rimborsato mediante bonifico bancario avente come beneficiario Ttspa, da versare sul conto corrente bancario che verrà indicato da Ttspa nella medesima comunicazione.

Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 2, comma 2, della legge n. 241/1990 e s.m.i. e dell’art. 32, comma 4, del Codice il termine del procedimento è fissato in n. 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine ultimo di presentazione delle offerte.

Resta salva la facoltà dell’Amministrazione, qualora ne ricorrano i presupposti, di differire il predetto termine, previa espressa comunicazione pubblicata sul profilo di committente di Ttspa (<http://www.ttspa.it/gare-in-corso>) nella corrispondente sezione della presente procedura di gara.

Il presente Disciplinare di gara, allegato al Bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale insieme a tutti gli altri documenti di gara, contiene le norme e le regole concernenti la partecipazione alla procedura della gara, alla compilazione e presentazione dell’offerta (qualitativa ed economica), ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione.

Per tutto quanto sopra detto, la procedura di gara aperta:

- viene indetta nella forma della procedura “aperta”, in ambito comunitario, ai sensi dell’ art. 123 del Codice;
- verrà aggiudicata mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del Codice, secondo i criteri di valutazione riportati al successivo art. 5 e con le modalità riportate nel documento Schema di valutazione dell’offerta (allegato G del Capitolato tecnico).

Si precisa che nell'ambito della procedura di gara:

- la fase relativa al controllo del rispetto dei tempi per la presentazione delle offerte, delle dichiarazioni e del relativo controllo sul possesso dei requisiti e criteri di selezione di cui al successivo art. 7, ivi compreso l'eventuale ricorso all'istituto del soccorso istruttorio di cui alla successiva nota di Attenzione, sarà effettuata da un'apposita Commissione che procederà anche all'apertura pubblica della busta n. 2, per i soli concorrenti ammessi a tale fase, ai fini della mera verifica del suo contenuto;
- le operazioni di valutazione delle offerte sia dal punto di vista tecnico/qualitativo che economico, e la conseguente attribuzione dei relativi punteggi, verranno effettuate dalla medesima Commissione;
- alla verifica dell'anomalia dell'offerta provvederà il RUP con il supporto della Commissione.

La Commissione verrà nominata da Ttspa successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte di cui al successivo art. 13 del presente Disciplinare.

Si ribadisce che la partecipazione alla presente procedura di gara, la formazione della graduatoria e la proposta di aggiudicazione non comportano per l'Amministrazione alcun obbligo di aggiudicazione né, per gli operatori economici, alcun diritto a qualsivoglia prestazione da parte dell'Amministrazione stessa, fermo comunque che gli operatori economici offerenti sono vincolati fin dal momento della presentazione dell'offerta. Ttspa, infatti, si riserva il diritto di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea. In particolare, l'Amministrazione non è tenuta a corrispondere compenso alcuno ai concorrenti, per qualsiasi titolo o ragione, per le offerte presentate.

ATTENZIONE

Ai fini dell'istituto del "soccorso istruttorio", di cui all'art. 83, comma 9, del Codice, si precisa che nel presente Disciplinare di gara, e nella relativa modulistica ad esso allegata, sono riportate delle disposizioni che, se violate dal concorrente, comportano l'esclusione dalla procedura di gara nei seguenti termini:

- (i) le cause di esclusione evidenziate graficamente in colore **rosso** comporteranno l'esclusione diretta del concorrente senza la possibilità per quest'ultimo di provvedere a qualsiasi forma di regolarizzazione documentale.

Tali cause di esclusione, considerate irregolarità essenziali non sanabili, riguardano sia l'effettivo possesso dei requisiti e dei criteri di selezione di cui al successivo art. 7, che carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa, nonché quelle riferibili a qualunque tipologia di mancanza, carenza e/o irregolarità della documentazione tecnica (contenuta nella busta n. 2 di cui al successivo art. 16) e/o della documentazione economica (contenuta nella busta n. 3 di cui al successivo art. 17);

- (ii) le cause di esclusione evidenziate graficamente in colore **azzurro** daranno corso alla procedura del soccorso istruttorio nei termini di cui al citato art. 83, comma 9, del Codice.

Al concorrente coinvolto nella procedura del soccorso istruttorio verrà inviata una apposita comunicazione assegnando un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

PRECISAZIONE

L'operatore economico coinvolto nel procedimento di regolarizzazione documentale **verrà escluso** dalla procedura di gara qualora non presenti, nei termini assegnati, quanto richiesto ai fini della regolarizzazione.

Il concorrente, qualora non abbia intenzione di procedere alla regolarizzazione della documentazione richiesta, si intenderà **escluso** dalla procedura di gara.

Il procedimento di regolarizzazione documentale non potrà in ogni caso essere strumentalmente utilizzato per l'acquisizione, in gara, di un requisito o di una condizione di partecipazione mancante alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al successivo art. 13.

Ai fini delle cause di esclusione in ipotesi di carenza di sottoscrizione si rimanda alle specificazioni riportate negli artt. 15, 16 e 17.

Ogni documento inerente l'offerta qualitativa e l'offerta economica si intende escluso dall'ambito del soccorso istruttorio.

ART. 1 - NOTIZIE DI CARATTERE GENERALE SULL'APPALTO.

Costituisce oggetto generale dell'appalto la fornitura di n. 7 autobus urbani classe I medi (da 10 a 11 mt.) diesel, come meglio rappresentato nel Capitolato tecnico e relativi allegati, a cui si rimanda integralmente per i maggiori dettagli.

Con l'aggiudicatario della procedura di gara (di seguito anche denominato, per brevità, "**Appaltatore**") Ttspa stipulerà un apposito contratto.

In adempimento a quanto disposto dall'articolo 32, comma 14, del Codice, il contratto - a pena di nullità - verrà stipulato mediante scrittura privata, in modalità elettronica (firma digitale), secondo lo schema di contratto di cui al Capitolato tecnico, appositamente integrato con l'offerta qualitativa ed economica presentata dall'Appaltatore in sede di gara.

Le prestazioni dovranno essere eseguite secondo le modalità, le condizioni ed i termini stabiliti nel Capitolato tecnico (e relativi allegati), integrabile dalle previsioni riportate nell'offerta qualitativa presentata in sede di gara dall'Appaltatore.

Il contratto sarà stipulato "*a corpo*".

Il totale massimo presunto (c.d. "*budget amministrativo*") del valore del contratto pubblico, calcolato ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del Codice dei contratti, viene stimato in complessivi 1.645.000,00 euro (oltre I.V.A. e compresi di oneri di interferenza derivanti dal DUVRI pari a 700,00 euro e non soggetti a ribasso).

Ttspa ha redatto il DUVRI ai sensi dell'art. 26, comma 3, del D. Lgs. n. 81/2008, che potrà essere aggiornato, anche su proposta dell'affidatario del contratto, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità realizzative; l'eventuale proposta dovrà essere formulata entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

Si precisa che i costi d'interferenza, scaturenti dal DUVRI che si allega al Capitolato tecnico della presente procedura di gara e non soggetti a ribasso, sono pari a 100,00 euro per ogni autobus e, conseguentemente, ammontano a complessivi 700,00 euro per tutta la fornitura.

Per quanto riguarda le clausole contrattuali che disciplineranno il futuro rapporto con il soggetto aggiudicatario della procedura di gara nonché per le modalità di esecuzione della fornitura, si rimanda completamente al Capitolato tecnico (e relativi allegati), parti integranti e sostanziali del presente Disciplinare di gara.

ART. 2 - FORME DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Ttspa e gli operatori economici - ai sensi dell'art. 52 del Codice - avverranno mediante posta elettronica certificata o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, mediante posta elettronica non certificata.

Pertanto gli operatori economici dovranno inviare le comunicazioni a Ttspa al seguente indirizzo trentinotrasporti@pec.ttspa.it, mentre Ttspa invierà tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara, ivi compreso le convocazioni alle sedute pubbliche, mediante posta elettronica certificata all'indirizzo indicato dal concorrente stesso sul plico unico e confermato comunque nei propri documenti di gara.

Le comunicazioni da parte di Ttspa verranno direttamente ed unicamente inviate al concorrente partecipante in forma singola, nonché:

- *alla mandataria in ipotesi di raggruppamenti temporanei di concorrenti già formalmente costituiti;*
- *alla designata mandataria in ipotesi di raggruppamenti temporanei di concorrenti di futura costituzione;*
- *al rappresentante del Consorzio ordinario di concorrenti già costituito;*
- *alla designata quale rappresentante del costituendo Consorzio ordinario di concorrenti;*
- *all'operatore economico concorrente in ipotesi di avvalimento.*

I soggetti di cui ai precedenti punti assumeranno, in ogni caso, la piena e totale responsabilità esclusiva di provvedere a dare compiuta informazione alle altre imprese coinvolte.

Ttspa non si assume nessuna responsabilità in ordine alla mancata informazione agli altri componenti, né potrà essere considerata responsabile, in ipotesi di mancata o errata indicazione dei recapiti a cui inviare le comunicazioni, per il tardivo o il mancato recapito delle comunicazioni.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno da parte del concorrente essere tempestivamente segnalate all'Amministrazione, diversamente Ttspa declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

ART. 3 - RICHIESTE DI CHIARIMENTI

Tutti gli operatori economici potranno fare pervenire richieste di chiarimenti inviandole, **esclusivamente** per iscritto e in lingua italiana, **all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui al precedente art. 2** (trentinotrasporti@pec.ttspa.it) indicando nell'oggetto anche il CIG della presente procedura di gara, pertanto non verranno forniti chiarimenti telefonici e/o di persona.

Eventuali modifiche dell'indirizzo di posta elettronica certificata o all'indirizzo di posta elettronica (per gli operatori avente sede in altri Stati membri) o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate a Ttspa la quale declinerà ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. In tale ipotesi farà fede la comunicazione che Ttspa pubblicherà sul proprio sito come previsto successivamente.

Il termine ultimo per la presentazione delle richieste di chiarimento viene tassativamente previsto per le ore 12.00 del 19 gennaio 2018, conseguentemente l'Amministrazione non sarà tenuta a fornire risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato, senza che il concorrente possa avanzare pretese di qualunque tipo.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, **le risposte a tutte le richieste di chiarimento presentate in tempo utile verranno fornite entro il giorno 24 gennaio 2018.**

Sarà inviata, tramite PEC al singolo concorrente richiedente, la risposta al quesito posto. I quesiti e le risposte fornite saranno comunque inseriti sul sito internet, profilo di committente di Ttspa nella corrispondente sezione della presente procedura di gara, omettendo il nome del concorrente richiedente il chiarimento.

Si precisa che verranno forniti unicamente chiarimenti relativi alle modalità formali di partecipazione alla gara e/o inerenti l'esecuzione della fornitura, e non relativi a quesiti di carattere legale di varia interpretazione circa il Codice o altre Leggi in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture. Gli operatori economici sono, pertanto, invitati a procedere come più ritengono opportuno ai fini dell'ammissione alla procedura, posto che la decisione ultima sulla loro ammissibilità o meno in base alla documentazione amministrativa presentata sarà effettuata da Ttspa, per il tramite della Commissione, unicamente in sede di gara.

Tutte le informazioni riguardanti lo stato di avanzamento della procedura di gara, eventuali precisazioni, informazioni, e i predetti chiarimenti, verranno pubblicate, a ogni effetto di legge, sul medesimo sito internet di Ttspa nella corrispondente sezione della presente procedura di gara.

Ogni informazione resa pubblica, secondo il predetto mezzo "elettronico", si presume conosciuta, pertanto è responsabilità dell'operatore economico partecipare verificare puntualmente quanto pubblicato da Ttspa sul proprio profilo di committente ai fini della presente procedura di gara.

Le note di precisazione e di chiarimento pubblicate da Ttspa sul proprio sito fino al termine di presentazione delle offerte, e conseguentemente rese pubbliche, sono da considerarsi parte integrante della documentazione di gara e formano un unico *corpus* documentale.

ART. 4 - DOCUMENTAZIONE E MODULISTICA

Ai sensi dell'art. 74, comma 1, del Codice, Ttspa metterà a disposizione, sul proprio sito internet, profilo di committente (<http://www.ttspa.it/gare-in-corso>), l'accesso libero e incondizionato a tutti i documenti di gara nei termini di legge.

La documentazione di gara comprende tutti i seguenti documenti e relativi allegati in essi richiamati:

- a) *Bando di gara.*
- b) *Disciplinare di gara e relativi modelli allegati:*
 - *modelli da n. 1 a n. 1-quater "Istanza di partecipazione e dichiarazione di atto notorio";*
 - *modello n. 2 "Modello di formulario per il documento di gara unico europeo (DGUE)";*
 - *modello n. 3 "Dichiarazione dell'impresa ausiliaria" [in ipotesi di avalimento];*

- modello n. 4 e n. 4-bis “Dichiarazione diniego accesso alla documentazione dell’offerta qualitativa”;
- modello n. 5 “Schema di Offerta economica”;
- c) Capitolato tecnico (e relativi allegati su <https://goo.gl/dYzceJ>)
- d) Comunicato Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione di data 26 ottobre 2016.
- e) Documento “PARAMETRI E CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA”

ART. 5- CRITERI DI VALUTAZIONE

Come detto nelle premesse, la gara sarà esperita secondo la procedura aperta e sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, da valutarsi secondo i seguenti criteri di valutazione e le seguenti ponderazioni di punteggio:

- a) **COMPONENTE QUALITATIVA complessiva dell’offerta, il cui punteggio massimo attribuibile è previsto in 70 (settanta) punti così suddivisi:**
 - A.1 CARATTERISTICHE GENERALI - MECCANICHE ED IMPIANTISTICHE** punteggio variabile da 0 a 19,00
 - A.2 CARATTERISTICHE DELLA CARROZZERIA E TELAIO** punteggio variabile da 0 a 5,0
 - A.3 CARATTERISTICHE ALLESTIMENTI INTERNI** punteggio variabile da 0 a 9,00
 - A.4 DOTAZIONI DI SICUREZZA E AFFIDABILITA’** punteggio variabile da 0 a 14,00
 - A.5 TUTELA DELL’AMBIENTE** punteggio variabile da 0 a 10,00
 - A.6 TEMPI DI CONSEGNA** punteggio variabile da 0 a 3,00
 - A.7 VALUTAZIONE COMPLESSIVA** punteggio variabile da 0 a 10,00
- b) **COMPONENTE ECONOMICA dell’offerta, il cui punteggio massimo attribuibile è previsto in 30 (trenta) punti, da assegnare al parametro “prezzo” nei termini di cui al successivo art. 17.**

ATTENZIONE

Si precisa che:

- (i) i criteri di valutazione dell’offerta qualitativa sono stati individuati dall’Amministrazione in quanto idonei:
 - ad evidenziare le caratteristiche migliorative delle offerte presentate dai concorrenti e a differenziare le stesse in ragione della rispondenza alle esigenze di Ttspa come rappresentate nel Capitolato tecnico (e relativi allegati);
 - a rappresentare l’affidabilità, l’efficienza e la qualità della prestazione richiesta, in quanto incidenti sulle modalità esecutive della fornitura nei termini di cui al Capitolato tecnico;
- (ii) la suddivisione del punteggio massimo complessivo (100 punti) tra la componente qualitativa e la componente economica dell’offerta è stata stabilita in conformità alla disposizione di cui all’art. 95, comma 10-bis, del Codice;
- (iii) qualora non venisse assegnato il punteggio massimo complessivo stabilito in 70 (settanta) punti per la componente qualitativa dell’offerta verrà effettuato il procedimento di riparametrazione al fine di garantire il mantenimento del rapporto qualità/prezzo previsto (70/30). In tale ipotesi il miglior punteggio complessivo ottenuto [(derivante dalla sommatoria dei punteggi complessivi assegnati per i parametri da a.1) e a.7)] verrà riparametrato riportandolo al punteggio massimo (70 punti) al fine di assegnare alla migliore offerta qualitativa tutti i punti disponibili stabiliti e, conseguentemente, si procederà ad incrementare proporzionalmente tutti gli altri punteggi complessivi provvisori assegnati.

Nello specifico le modalità di valutazione, e conseguenti modalità di attribuzione dei punteggi, della componente

qualitativa ed economica dell'offerta sono in dettaglio riportate nel documento Schema di valutazione dell'offerta (allegato G al Capitolato tecnico), quale parte integrante e sostanziale al Bando di gara e documento di riferimento per le modalità ed i criteri predefiniti ai fini della valutazione sia della componente qualitativa dell'offerta che della sua componente economica.

Nel successivo art. 16 viene fornita l'indicazione dei documenti/relazioni/dichiarazioni richiesti al concorrente ai fini della valutazione della componente qualitativa dell'offerta di cui alla precedente lettera a) e nel successivo art. 17 viene fornita l'indicazione della modalità di presentazione della documentazione riferita alla componente economica dell'offerta di cui alla precedente lettera b).

ART. 6 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Sono ammessi a partecipare alla procedura di gara gli operatori economici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p), del Codice, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della procedura di affidamento, possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche.

Ai sensi della vigente normativa, per operatori economici si intendono:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
- d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle precedenti lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle precedenti lettere a), b) e c), anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
- f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
- g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;
- h) i raggruppamenti temporanei di concorrenti ed i consorzi ordinari di concorrenti anche se non ancora costituiti.

Si precisa che nel seguito del presente Disciplinare di gara e nella specifica modulistica di riferimento con il termine "**associazione**" si intende sia un raggruppamento temporaneo di concorrenti che un consorzio ordinario di concorrenti, entrambi o già formalmente costituiti alla data di presentazione dell'offerta (associazione già costituita) o di futura costituzione (costituenda associazione).

Oltre a quanto specificato nel presente Disciplinare di gara, si intendono comunque applicabili ai soggetti ammessi alla presente gara tutte le disposizioni normative vigenti in materia di contratti pubblici anche con specifico riferimento a quelle disposizioni relative sia agli operatori economici aventi sede in Italia (sotto qualunque forma giuridica ammessa) che agli operatori economici stabiliti in altri Stati membri costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

La presentazione delle offerte da parte di associazioni (raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti) non ancora costituiti al momento della presentazione delle offerte, avviene con l'osservanza di quanto previsto all'art. 48 del Codice e secondo termini e modalità di cui al successivo art. 8 del presente Disciplinare.

Per gli operatori economici stabiliti in altri Stati diversi dall'Italia si applicano tutte le specifiche disposizioni di cui al Codice, in particolare quelle di cui agli artt. 45 comma 1, 83 comma 3, 86 commi 2 e 3.

Ai sensi dell'art. 37 del decreto legge n. 78/2010, convertito con modificazioni in legge n. 122/2010, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio, nei paesi inseriti nelle c.d. *black list* di cui al decreto del Ministro delle finanze del 14 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso - **a pena di esclusione** - dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del decreto ministeriale 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze, oppure avere in corso un procedimento per il rilascio della predetta autorizzazione.

L'operatore economico inserito nelle c.d. *black list* dovrà, pertanto, rendere - **a pena di esclusione** - una propria autonoma dichiarazione attestante o il possesso dell'autorizzazione o la pendenza di un procedimento per il rilascio della medesima. Tale dichiarazione dovrà essere inserita unicamente all'interno della Busta n. 1 contenente anche la documentazione amministrativa di cui al successivo art. 15, stante la non possibilità di procedere all'apertura delle altre due buste nel corso della prima fase procedurale della gara.

Sia per le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete (ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33) che per i soggetti che abbiano stipulato (ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240) il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) si intendono applicabili le medesime regole previste per le associazioni di concorrenti.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 80, comma 5, lettera m, del Codice, è fatto divieto di partecipare alla medesima gara ai concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo, anche di fatto, di cui all'art. 2359 del codice civile, se la situazione di controllo, o la relazione, comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. Saranno **esclusi** i concorrenti le cui offerte, sulla base di univoci elementi, siano risultate imputabili ad un unico centro decisionale.

La verifica - tendente ad accertare l'impatto concreto degli elementi riscontrati sul comportamento tenuto nell'ambito della gara ed in particolare ai fini di stabilire la riconducibilità ad un unico centro decisionale delle offerte presentate - e l'eventuale **esclusione**, avverranno ai sensi dell'art. 80, comma 6, del Codice.

Nel caso in cui l'Amministrazione rilevasse tali condizioni in capo al soggetto aggiudicatario della gara dopo l'aggiudicazione della gara stessa o dopo la stipula del contratto, si procederà all'annullamento dell'aggiudicazione, con la conseguente aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria (fatto salvo l'esercizio di ogni eventuale azione per l'eventuale risarcimento del danno), oppure alla revoca in danno dell'affidamento.

Sono, altresì, ammessi alla procedura di gara anche gli operatori economici per i quali sussista: (i) l'autorizzazione all'esercizio provvisorio in caso di fallimento; (ii) l'ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale. L'ammissione alla presente gara delle predette tipologie di operatori economici potrà avvenire solo ed esclusivamente secondo termini e modalità di cui all'art. 110 del Codice, ovvero previa presentazione dell'autorizzazione del Giudice delegato, sentita l'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito, per brevità, denominata "**ANAC**").

Solo qualora il concorrente rientri nella fattispecie di cui al comma 11 dell'art. 80 del Codice e pertanto sottoposto a sequestro o confisca - ai sensi dell'articolo 12-sexies del D.L. n. 306/92, convertito con modificazioni, dalla L. n. 356/92 o ai sensi degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. n. 159/2011 ed affidato ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario - il medesimo concorrente - **a pena di esclusione** - dovrà:

- (i) rendere una propria ed autonoma dichiarazione attestante la non applicabilità delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente all'affidamento al custode o all'amministratore giudiziario o finanziario;
- (ii) compilare - relativamente al periodo che segue l'affidamento al custode o all'amministratore giudiziario o finanziario - la parte III "*Motivi di esclusione*" del DGUE;
- (iii) compilare le restanti parti del DGUE, ivi compreso le parti relative ai criteri di selezione nei termini di cui al successivo art. 7.

ART. 7 - REQUISITI E CRITERI DI SELEZIONE

Ai fini dell'ammissione alla presente procedura di gara, e dell'affidamento dell'appalto, gli operatori economici concorrenti - nonché gli eventuali soggetti di cui i medesimi si avvalgano e/o che ricoprano il ruolo di subappaltatore - NON dovranno **a pena di esclusione**:

- 7.1 trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui all'art. 80, commi 1, 2, 4 e 5, del Codice;
- 7.2 trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 o di cui all'art. 35 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

A tal fine tutti gli operatori economici concorrenti dovranno rendere - **a pena di esclusione** - le apposite dichiarazioni mediante l'utilizzo del "*Modello di formulario per il documento di gara unico europeo (DGUE)*", allegato al presente Disciplinare, compilato nei termini di cui alla successiva nota di Attenzione.

..*.*

Inoltre i medesimi operatori economici concorrenti dovranno essere - a pena di esclusione - in possesso dei criteri di selezione come rappresentati, per la presente procedura di gara, nei successivi punti 7.3 e 7.4.

7.3 Criterio di selezione riferito all'idoneità professionale - art. 83, comma 1, lettera a) del Codice.

Ogni singolo operatore economico deve - **a pena di esclusione** - risultare, in base alla propria natura giuridica, iscritto presso il registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato.

Solo in ipotesi di cooperativa o consorzio tra cooperative è prevista - **a pena di esclusione** - anche l'iscrizione all'Albo delle società cooperative di cui al D.M. 23 giugno 2004 (*ex registro prefettizio e schedario generale della cooperazione*) istituito presso il Ministero delle attività produttive.

Ai fini di soddisfare il criterio di selezione riferito alla propria idoneità professionale, ogni singolo operatore economico deve - **a pena di esclusione** - compilare la Parte IV, sezione A "Idoneità", punto 1 e (se del caso) punto 2, del proprio DGUE indicando **a pena di esclusione**:

- (i) l'iscrizione al Registro delle Imprese della Camera del Commercio per oggetto di attività analoga e/o riconducibile all'oggetto dell'attività di cui alla presente procedura di gara;
- (ii) e, se trattasi di cooperativa o consorzio tra cooperative, anche l'iscrizione all'Albo delle società cooperative di cui al D.M. 23 giugno 2004

Il criterio di selezione riferito all'idoneità professionale non è né frazionabile né potrà costituire oggetto di avvalimento.

Per gli operatori economici di altro Stato membro non residenti in Italia si rimanda alle disposizioni di cui all'art. 83, comma 3, del Codice.

In ipotesi di partecipazione da parte di un soggetto non tenuto all'obbligo di iscrizione al Registro delle Imprese, il legale rappresentante deve predisporre una specifica dichiarazione, autocertificata ai sensi di legge ed allegata alla dichiarazione generale, con la quale si dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione al registro delle Imprese e si fornisca evidenza degli oggetti di attività, nonché di tutte le informazioni atte ad evidenziare i soggetti muniti di poteri di rappresentanza nei termini prescritti nel presente Disciplinare, allegando altresì copia semplice dell'Atto costitutivo e dello Statuto.

A tal fine tutti gli operatori economici concorrenti dovranno rendere - **a pena di esclusione** - le apposite dichiarazioni mediante l'utilizzo del "*Modello di formulario per il documento di gara unico europeo (DGUE)*", allegato al presente Disciplinare, compilato nei termini di cui alla successiva nota di Attenzione.

7.4 Criteri di selezione riferiti alle capacità tecniche e professionali ex art. 83, comma 1, lettera c) del Codice.

Ogni singolo operatore economico deve - **a pena di esclusione** - risultare in possesso di una adeguata capacità tecnica e professionale (nei termini di seguito rappresentati al punto 7.4.1) ed a tal fine deve - **a pena di esclusione** - dichiarare:

- 7.4.1 Esecuzione - negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea - di un importo relativo a forniture analoghe (=la fornitura di autobus dello stesso uso/classe/alimentazione e di lunghezza paragonabile -da intendersi con tolleranza ± 1 metro - a quella prevista per gli autobus oggetto della fornitura) a quelle oggetto dell'appalto - non inferiore a: euro 1.645.000,00, al netto degli oneri fiscali [*da intendersi quale sommatoria del fatturato specifico -per*

forniture analoghe- conseguito negli anni di riferimento].

ATTENZIONE

Nella busta n. 1 **dovrà - a pena di esclusione - essere presentata** la dichiarazione resa tramite la compilazione della Parte IV, sezione C “Capacità tecniche e professionali”, punto n. 1, del proprio DGUE.

Il criterio di selezione di cui al precedente punto 7.4.1 è frazionabile unicamente nei termini di cui al successivo art. 8 e potrà costituire oggetto di avalimento secondo termini e modalità di cui al successivo art. 9.

A tal fine tutti gli operatori economici concorrenti dovranno rendere - **a pena di esclusione** – l'apposita dichiarazione mediante l'utilizzo del “*Modello di formulario per il documento di gara unico europeo (DGUE)*”, allegato al presente Disciplinare, compilato nei termini di cui alla successiva nota di Attenzione.

ATTENZIONE

Precisazioni in ordine al Modello di formulario per il documento di gara unico europeo (DGUE)

Il DGUE consiste in un'autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare (in sede di gara) in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi per mezzo del quale l'operatore economico attesta, tra l'altro, il possesso dei requisiti e dei criteri di selezione di cui al presente art. 7.

Inoltre per mezzo del DGUE l'operatore economico fornisce le informazioni rilevanti richieste dall'Amministrazione e le informazioni relative agli eventuali soggetti di cui il medesimo intende avvalersi ai sensi del successivo art. 9, nonché indica l'autorità pubblica o il terzo responsabile del rilascio dei documenti complementari e include una dichiarazione formale secondo cui l'operatore economico è in grado, su richiesta e senza indugio, di fornire tali documenti.

Guida generale alla compilazione del DGUE

All'attualità, in conformità alle previsioni di cui all'art. 85, comma, 1, del Codice, il DGUE dovrà essere fornito in forma cartacea quale documentazione amministrativa contenuta nella busta n. 1 di cui al successivo art. 15, utilizzando il file word messo a disposizione da Ttspa in allegato al presente Disciplinare di gara (*Modello di formulario per il documento di gara unico europeo - DGUE*) adattato per la presente procedura di gara.

Nel modello DGUE allegato, per agevolarne la compilazione, sono state già eliminate tutte quelle parti e sezioni la cui compilazione da parte del concorrente non è richiesta ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara.

Si specifica che l'operatore economico che partecipa per proprio conto e che non fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione deve compilare un solo DGUE.

Ai fini della presentazione del DGUE, i consorzi e le associazioni devono attenersi anche alle specificazioni di cui al successivo art. 8, mentre si rimanda al successivo art. 9 in ipotesi di avalimento.

Qualora determinati campi del DGUE non consentano per lo spazio ridotto una adeguata e puntuale compilazione è possibile rinviare ad uno, o più, documento allegato al medesimo DGUE scrivendo nel campo corrispondente “*vedasi allegato n.*”.

Modalità di compilazione e sottoscrizione del DGUE

I requisiti e i criteri di selezione di cui al presente articolo 7 dovranno essere dichiarati in sede di offerta - ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. - mediante il DGUE.

In caso di (i) ogni forma di Consorzio e/o (ii) operatori economici che partecipino nelle varie forme associative e/o (iii) imprese ausiliarie, ai fini della suddetta attestazione si rimanda altresì a quanto espressamente stabilito rispettivamente ai successivi artt. 8 e 9 del presente Disciplinare di gara.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, del Codice, l'Amministrazione procederà a verificare - nei confronti dell'aggiudicatario della gara - l'effettivo possesso di tutti i requisiti e i criteri di selezione di cui al presente articolo 7.

Nella sezione B “Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico” della Parte II del DGUE, in aderenza al Comunicato del Presidente dell'ANAC del 26 ottobre 2016, **dovrà essere indicato il solo nome e cognome del legale rappresentante che sottoscrive il DGUE.**

Non deve considerarsi necessaria, in questa sede, l'indicazione del nominativo degli altri soggetti - come successivamente specificati - muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, in relazione ai quali, con riferimento al possesso dei requisiti di cui all'art. 80, commi 1 e 2 e comma 5, lettera c), del Codice, ha valore la dichiarazione del legale rappresentante.

L'indicazione nominativa dei soggetti di cui ai commi 2, 3 e 5 lettera c) dell'art. 80 del Codice - come di seguito esplicitati - verrà richiesta in sede di verifica delle dichiarazioni rese.

Ambito soggettivo per il quale operano le cause di esclusione di cui all'art. 80, commi 1 e 2 e comma 5 lettera c), del Codice

Si precisa che **le dichiarazioni che il legale rappresentante** - con la sua sottoscrizione del DGUE - **rende nell'ambito della Parte III** del DGUE devono intendersi riferite a (si veda anche l'allegato Comunicato del Presidente A.N.AC. di data 26.10.2016):

- (i) *se si tratta di impresa individuale: titolare o direttore tecnico;*
- (ii) *se si tratta di società in nome collettivo: socio o direttore tecnico;*
- (iii) *se si tratta di società in accomandita semplice: soci accomandatari o direttore tecnico;*
- (iv) *se si tratta di altro tipo di società o consorzio:*
 - **membri del Consiglio di amministrazione, institori e procuratori generali, nonché membri degli organi con poteri di direzione e/o vigilanza;**
 - **soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;**
 - **direttore tecnico;**
 - **socio unico persona fisica;**
 - **socio, persona fisica o giuridica, di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.**

Si precisa altresì che la verifica riguarderà sia i soggetti in carica alla data di sottoscrizione del DGUE che di quelli cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

Con riferimento ai soggetti indicati al precedente punto (iv) la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 80, commi 1 e 2 e comma 5 lettera c), del Codice riguarderà nello specifico:

- a) *nelle società con sistema di amministrazione tradizionale (disciplinato agli artt. 2380-bis e ss. c.c.) e articolato su un "consiglio di amministrazione" e su un "collegio sindacale":*
 - (i) **tutti i componenti del Consiglio di amministrazione ai quali per legge sono istituzionalmente connessi poteri rappresentativi e gestori, senza che rilevi l'eventuale ripartizione interna di compiti e deleghe;**
 - (ii) **tutti i membri del collegio sindacale;**
- b) *nelle società con sistema di amministrazione cd. "dualistico" (disciplinato agli artt. 2409-octies e ss. c.c.) articolato sul "consiglio di gestione" e sul "consiglio di sorveglianza":*
 - (iii) **tutti i membri del Consiglio di gestione ai quali per legge sono istituzionalmente connessi poteri rappresentativi e gestori, senza che rilevi l'eventuale ripartizione interna di compiti e deleghe;**
 - (iv) **tutti i membri del consiglio di sorveglianza;**
- c) *nelle società con sistema di amministrazione cd. "monistico" fondato sulla presenza di un "consiglio di amministrazione" e di un "comitato per il controllo sulla gestione" costituito al suo interno (art. 2409-sexiesdecies, co. 1, c.c.):*
 - (v) **tutti i componenti del Consiglio di amministrazione ai quali per legge sono istituzionalmente connessi poteri rappresentativi e gestori, senza che rilevi l'eventuale ripartizione interna di compiti e deleghe;**

- (vi) **tutti i membri del comitato per il controllo sulla gestione;**
- d) *a prescindere dalla tipologia del sistema di amministrazione:*
 - (vii) **tutti gli institori e tutti i procuratori generali;**
 - (viii) **tutti gli altri eventuali soggetti che,** benché non siano membri degli organi sociali di amministrazione e controllo, **risultino muniti di poteri di rappresentanza** (come i procuratori *ad negotia*), di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa) **o di controllo** (come il revisore contabile e l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati);
- e) *a prescindere dalla tipologia del sistema di amministrazione ed in ipotesi di partecipazione alla gara da parte di società con un socio unico persona fisica:*
 - (ix) **il proprio socio unico persona fisica** - anche se cessato nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea - avente diritto di voto e risultante dal certificato della C.C.I.A.A. competente;
- f) *a prescindere dalla tipologia del sistema di amministrazione ed in ipotesi di partecipazione alla gara da parte di società con meno di quattro soci ed un socio di maggioranza:*
 - (x) **il proprio socio di maggioranza, persona fisica o giuridica** - anche se cessato nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea - come risultante dal certificato della C.C.I.A.A. competente che detiene il controllo della società, ovvero colui che detiene almeno il 50% della partecipazione azionaria.

In ipotesi di società con due soli soci i quali siano in possesso, ciascuno, del 50% della partecipazione azionaria, la verifica riguarderà entrambi i soci.

In caso di affidamento del controllo contabile a una società di revisione, la verifica del possesso dei requisiti non sarà condotta sui membri degli organi sociali della società di revisione, trattandosi di soggetto giuridico distinto dall'operatore economico concorrente cui vanno riferite le cause di esclusione.

DGUE parte III sezione A

Ai sensi dell'art. 80, comma 1, del Codice costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo eventuale subappaltatore, per uno dei reati indicati nella parte III sezione A del DGUE di cui al modello n. 2 (parte di colore grigio).

Al fine della dichiarazione di insussistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80, comma 1, del Codice (riportate nella Parte III sezione A del DGUE):

- (i) **a pena di esclusione: il soggetto dichiarante deve indicare chiaramente** - barrando/crociando una delle ipotesi stabilite ([] Sì [] No) - se: (a) **sussistono** oppure (b) **non sussistono** - a proprio carico e a carico degli altri eventuali soggetti come in precedenza indicati - sentenze di condanna passate in giudicato e/o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili e/o sentenze di applicazione della pena su richiesta, con riferimento alle tipologie di reati elencati all'art. 80, comma 1, del Codice ivi compreso quelle per le quali il dichiarante abbia beneficiato della non menzione;
- (ii) **il soggetto dichiarante**, barrando/crociando ([] Sì), **dichiara espressamente la sussistenza** di pronunce a proprio carico e/o a carico degli altri eventuali soggetti come in precedenza indicati. In tale ipotesi deve compilare - **a pena di esclusione** - le parti successive della sezione A di pertinenza.

Si precisa che, comunque, l'Amministrazione non procederà all'esclusione (i) *quando il reato è stato depenalizzato [intervenuto un provvedimento legislativo di depenalizzazione];* (ii) *quando è intervenuta la riabilitazione [riabilitazione del condannato, di cui all'art. 178 c.p., derivandone l'estinzione del reato e delle pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna];* (iii) *quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna [riconosciuto dal tribunale estinto] il reato per il decorso del termine di cinque anni o due anni (a seconda che si tratti*

di delitto o contravvenzione), ai sensi dell'articolo 445, comma 2, c.p.p.]; (iv) in caso di revoca della condanna medesima [pronunciata dal giudice dell'esecuzione la revoca della sentenza di condanna o del decreto penale].

DGUE parte III sezioni B e C

Al fine della dichiarazione di insussistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80, comma 4 e comma 5, lettere a) - b) - c) - d) - e) del Codice (tutte riportate nella Parte III, sezione B e C, del DGUE):

- (i) **a pena di esclusione: il soggetto dichiarante deve indicare chiaramente** - barrando/crociando una delle ipotesi stabilite ([] Sì [] No) in corrispondenza di ogni singola dichiarazione - se: (a) **sussistono** oppure (b) **non sussistono** - a carico dell'operatore economico - **i corrispondenti motivi di esclusione**;
- (ii) **il soggetto dichiarante qualora dichiarare**, barrando/crociando la corrispondente casella, **la sussistenza** di una o più delle cause di esclusione di cui all'articolo 80, comma 4 e comma 5, lettere a) - b) - c) - d) - e) del Codice, **deve compilare - a pena di esclusione - le parti successive della sezione di pertinenza**;

Con riferimento alla causa di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lettera c), del Codice - contenuta nel DGUE all'interno della sezione C [*dichiarazione inerente i gravi illeciti professionali*] - si precisa che:

- la relativa dichiarazione deve essere resa dal soggetto dichiarante sia nei confronti dell'operatore economico, che nei propri confronti nonché nei confronti dei medesimi soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice ed in precedenza identificati per tipologia di impresa;
- rilevano quali cause di esclusione gli illeciti professionali gravi tali da rendere dubbia l'integrità del concorrente, intesa come moralità professionale, o la sua affidabilità, intesa come reale capacità tecnico professionale, nello svolgimento dell'attività oggetto di affidamento ed in particolare le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di gara. Si rimanda comunque, anche ai fini operativi, alle Linee guida n. 6 emanate dall'ANAC;
- in conformità alle predette Linee guida n. 6 la dichiarazione deve riportare *“tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio l'integrità o l'affidabilità del concorrente, essendo rimesso in via esclusiva alla stazione appaltante il giudizio in ordine alla gravità dei comportamenti e alla loro rilevanza ai fini dell'esclusione”*.

DGUE parte III sezione D

Al fine della dichiarazione di insussistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80, comma 2 e comma 5, lettere f) - f-bis) - f-ter) - g) - h) - i) - l) - m) del Codice nonché la causa di esclusione di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 (tutte riportate nella Parte III, sezione D, del DGUE):

- (i) **a pena di esclusione: il soggetto dichiarante deve indicare chiaramente** - barrando/crociando una delle ipotesi stabilite ([] Sì [] No) in corrispondenza di ogni singola dichiarazione - se: (a) **sussistono** oppure (b) **non sussistono** - a carico dell'operatore economico - **i corrispondenti motivi di esclusione**;
- (ii) **il soggetto dichiarante qualora dichiarare**, barrando/crociando la corrispondente casella, **la sussistenza** di una o più delle cause di esclusione di cui all'articolo 80, comma 2 e comma 5, lettere f) - g) - h) - i) - l) - m) - f-bis) - f-ter) del Codice nonché di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, **deve compilare - a pena di esclusione - le parti successive della sezione di pertinenza**.

Fermo tutto quanto sopra stabilito si precisa altresì che il procedimento di regolarizzazione (cd. soccorso istruttorio):

- (a) **opera solo qualora:**
 - il soggetto dichiarante non proceda a barrare/crociare la corrispondente casella ([] Sì [] No) che attesta o meno la sussistenza della causa di esclusione;

- il soggetto dichiarante procede a barrare e/o crociare la corrispondente casella ([] Sì [] No) che attesta o meno la sussistenza della causa di esclusione, ma non fornisce nessun dato, o fornisce dati parziali nelle parti successive delle sezioni di pertinenza.

(b) **non opera in ogni caso qualora** l'Amministrazione, in esito a proprie verifiche e/o in esito alle verifiche *ex lege* sull'aggiudicatario, rilevi la non veridicità della (o delle) dichiarazioni singole rese per il tramite del DGUE e, conseguentemente, si procederà nei termini di legge.

Ai fini di soddisfare i criteri di selezione di cui al precedente punto 7.3 ogni singolo operatore economico offerente deve - a pena di esclusione - compilare la Parte IV, sezione A "Idoneità", punto 1 e, se del caso, punto 2, del proprio DGUE.

Ai fini di soddisfare i criteri di selezione di cui al precedente punto 7.4.1 ogni singolo operatore economico offerente deve - a pena di esclusione - compilare la Parte IV, sezione C "Capacità tecniche e professionali", punto 1, del proprio DGUE.

ART. 8 - SPECIFICAZIONI IN ORDINE AI REQUISITI E CRITERI DI SELEZIONE NELLE ASSOCIAZIONI

Nel presente articolo viene disciplinata la partecipazione alla presente procedura di gara da parte di (i) Consorzi nelle varie forme giuridiche previste all'art. 45, comma 2, lettere b), c), e), del Codice; (ii) raggruppamenti temporanei di imprese già formalmente costituiti ex art. 45, comma 1, lettera d), del Codice; (iii) raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi ordinari, entrambi di futura costituzione, ex art. 48, comma 8, del Codice; (iv) aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ex art. 45, comma 2, lettera f), del Codice; (v) soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ex art. 45, comma 2, lettera g), del Codice dei contratti.

La loro partecipazione avverrà con l'osservanza di quanto successivamente specificato e con la precisazione che, per quanto non espressamente indicato nel proseguo dell'articolo, troverà comunque applicazione quanto previsto negli artt. 45, 47 e 48 del Codice, anche con specifico riferimento ai casi di esclusione.

Sia per le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete (ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33) che per i soggetti che abbiano stipulato (ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240) il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) si intendono applicabili le medesime regole previste per le associazioni di concorrenti di cui ai successivi punti 8.3 e 8.4.

Con riguardo a quanto in precedenza definito - ai soli sensi e per gli effetti di cui all'art. 37, comma 2, del Codice - la prestazione inerente la fornitura oggetto della presente procedura di gara viene individuata come la "*principale*". L'oggetto dell'appalto non prevede l'esecuzione di prestazioni "*secondarie*".

Fermo quanto sopra detto, nel presente articolo vengono fornite le specificazioni in ordine al possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, nonché i criteri di selezione di cui all'art. 83 del Codice, come previsti al precedente art. 7 per la presente procedura di gara.

La loro partecipazione avverrà anche con l'osservanza di quanto specificatamente disciplinato negli artt. 47 e 48 del Codice.

Si fa, altresì, presente che ai fini di una maggior comprensione e semplificazione con il termine:

- (i) "*associazione*" si intende sia un raggruppamento temporaneo di concorrenti che un consorzio ordinario di concorrenti, entrambi già formalmente costituiti alla data di presentazione dell'offerta o di futura costituzione.
- (ii) "*mandataria*" si intende: (a) il soggetto già qualificato, o designato, come *capogruppo* in ipotesi di raggruppamenti temporanei di concorrenti; (b) il soggetto al quale è già formalmente stato conferito per statuto la rappresentanza in ipotesi di consorzi ordinari di concorrenti o al quale verrà conferita la rappresentanza.

ATTENZIONE

Al fine di evitare intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato **eventuali associazioni sovradimensionate** (*ossia composti da operatori economici in possesso singolarmente della totalità dei criteri di selezione previsti per la partecipazione singola alla procedura di gara*), **devono - a pena di esclusione - dimostrare l'assenza di finalità anticoncorrenziali nella partecipazione in associazione.**

In tal senso le associazioni sovradimensionate devono - a pena di esclusione - presentare idonee giustificazioni

atte ad escludere la partecipazione in associazione per finalità anticoncorrenziali.

Le idonee giustificazioni, da inserire all'interno della Busta n. 1, non devono limitarsi ad una mera "autocertificazione", ma dovranno essere basate su precisi elementi - che costituiranno oggetto di valutazione da parte dell'Amministrazione - in grado di corroborare la tesi delle associate quali, ad esempio, il piano di business che evidenzia l'opportunità di partecipare in associazione alla luce del valore/dimensione/tipologia della fornitura richiesta o dell'attuale stato degli operatori coinvolti (coinvolgimento in altre forniture, stato di difficoltà, temporanea impossibilità di utilizzare i mezzi a disposizione).

..*.*

8.1 Modalità di partecipazione per i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 [ex art. 45, comma 2, lettera b), del Codice].

Con riferimento ai requisiti e criteri di selezione di cui al precedente art. 7 e con riferimento alle specificazioni di cui all'articolo 47, comma 1, del Codice, si stabilisce che:

- (i) i motivi di **esclusione** di cui ai punti 7.1 e 7.2 del precedente art. 7 si intendono applicabili al Consorzio ed all'impresa (o imprese) consorziata incaricata dal Consorzio all'esecuzione della fornitura;
- (ii) il criterio di selezione riferito all'idoneità professionale di cui al punto 7.3 del precedente art. 7 deve essere - **a pena di esclusione** - posseduto dal Consorzio e dall'impresa (o imprese) consorziata incaricata dal Consorzio all'esecuzione della fornitura;
- (iii) il criterio di selezione riferito alla capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.4.1 del precedente art. 7 deve essere - **a pena di esclusione** - posseduto dal Consorzio.

Si precisa che - con riferimenti al solo requisito di cui al precedente art. 7, punto 7.4.1 - il Consorzio potrà avvalersi, in carenza del requisito in argomento, anche dei propri consorziati esclusivamente nei termini e con le modalità di cui al successivo art. 9.

In considerazione delle precedenti disposizioni, il Consorzio (partecipante nelle forme di cui all'art. 45, comma 2, lettera b), del Codice) è **tenuto** - **a pena di esclusione** - **a presentare**:

- a) l'istanza di partecipazione di cui al modello n. 1-bis, completa di tutti gli allegati in essa indicati e nel seguito espressamente richiamati.

Nell'istanza di partecipazione il Consorzio, tra l'altro, è tenuto - **a pena di esclusione** - ad indicare per quali consorziati (che eseguiranno in concreto la fornitura) il medesimo concorre.

Alle imprese consorziate per le quali il consorzio ha dichiarato di concorrere è fatto divieto - **a pena di esclusione** sia del consorzio sia del consorziato - di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente procedura di gara.

Il Consorzio è tenuto a presentare, in allegato alla propria istanza di partecipazione, copia conforme all'originale dell'atto di costituzione e dello statuto del Consorzio con l'indicazione delle imprese consorziate.

- b) il proprio DGUE predisposto e compilato direttamente dal Consorzio;
- c) il DGUE di ogni impresa consorziata espressamente incaricata dell'esecuzione della fornitura, predisposto e compilato direttamente dall'impresa consorziata.
- d) *Ulteriori disposizioni*

Il Consorzio è tenuto, altresì, a quanto qui di seguito riportato:

- d.1) deve presentare la cauzione provvisoria di cui al successivo art. 12 secondo termini e modalità di cui al successivo art. 18;
- d.2) deve comprovare il versamento del contributo a favore dell'ANAC secondo termini e modalità di cui al successivo art. 11;
- d.3) *solo qualora il Consorzio intenda fruire, secondo termini e modalità di cui al successivo art. 9,*

dell'istituto dell'avvalimento: deve barrare/crociare la casella "SI" della Parte II, sezione C, del DGUE, nonché compilare l'apposita sezione dell'istanza di partecipazione.

..*.*

8.2 Modalità di partecipazione per i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro [ex art. 45, comma 2, lettera c), del Codice].

Con riferimento ai requisiti e criteri di selezione di cui al precedente art. 7 e con riferimento alle specificazioni di cui all'articolo 47, commi 1 e 2, del Codice, si stabilisce che:

- (i) i motivi di **esclusione** di cui ai punti 7.1 e 7.2 del precedente art. 7 si intendono applicabili al Consorzio stabile ed alle imprese consorziate indicate quali esecutrici della fornitura;
- (ii) il criterio di selezione riferito all'idoneità professionale di cui al punto 7.3 del precedente art. 7 deve essere - **a pena di esclusione** - posseduto dal Consorzio stabile e dalle imprese consorziate indicate quali esecutrici della fornitura;
- (iii) il criterio di selezione riferito alla capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.4.1 del precedente art. 7 deve essere - **a pena di esclusione** - posseduto dal Consorzio stabile.

Il Consorzio stabile può anche soddisfare il possesso del criterio di selezione riferito alla capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.4.1 del precedente art. 7:

- o tramite le singole imprese consorziate indicate quali esecutrici della fornitura;
- o avvalendosi di soggetti terzi, inclusi i propri consorziati non indicati quali esecutori della fornitura, esclusivamente nei termini e con le modalità di cui al successivo art. 9.

Si precisa che - con riferimento al solo requisito di cui al precedente art. 7, punto 7.4.1 - il Consorzio stabile potrà avvalersi, in carenza del requisito in argomento, anche dei propri consorziati non indicati quali esecutori della fornitura esclusivamente nei termini e con le modalità di cui al successivo art. 9.

In considerazione delle precedenti disposizioni, il Consorzio stabile (partecipante nelle forme di cui all'art. 45, comma 2, lettera c), del Codice) è tenuto - **a pena di esclusione** - a presentare:

- a) l'istanza di partecipazione di cui al modello n. 1-ter, completa di tutti gli allegati in essa indicati e nel seguito espressamente richiamati.

Nell'istanza di partecipazione, il Consorzio stabile è tenuto - **a pena di esclusione** - ad indicare se il medesimo concorre per se, e quindi eseguirà direttamente la fornitura, ovvero - laddove concorra per propri consorziati - la ragione sociale dei medesimi consorziati che eseguiranno in concreto la fornitura.

Alle imprese consorziate per le quali il consorzio stabile ha dichiarato di concorrere è fatto divieto - **a pena di esclusione** - sia del consorzio sia del consorziato - di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente procedura di gara.

Non sono ammessi consorzi stabili nella cui composizione risulti la presenza anche di una sola impresa facente parte di altri consorzi stabili.

Il Consorzio è tenuto - **a pena di esclusione** - a presentare, in allegato alla propria istanza di partecipazione, copia conforme all'originale dell'atto di costituzione e dello statuto del Consorzio con l'indicazione delle imprese consorziate. In tal senso si rammenta che deve chiaramente evincersi anche la composizione del consorzio stabile, il quale deve - **a pena di esclusione** - essere formato da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.

- b) il proprio DGUE predisposto e compilato direttamente dal Consorzio stabile;
- c) il DGUE di ogni impresa consorziata espressamente incaricata dell'esecuzione della fornitura, predisposto e compilato direttamente dall'impresa consorziata.
- d) *Ulteriori disposizioni*

Il Consorzio stabile è tenuto, altresì, a quanto qui di seguito riportato:

- d.1) deve presentare la cauzione provvisoria di cui al successivo art. 12 secondo termini e modalità di cui al successivo art. 18;
- d.2) deve comprovare il versamento del contributo a favore dell'ANAC secondo termini e modalità di cui al successivo art. 11
- d.3) *solo qualora il Consorzio stabile intenda fruire, secondo termini e modalità di cui al successivo art. 9, dell'istituto dell'avvalimento: deve barrare/crociare la casella "SI" della Parte II, sezione C, del DGUE, nonché compilare l'apposita sezione dell'istanza di partecipazione.*

..*.*

8.3 Modalità di partecipazione per i raggruppamenti temporanei di concorrenti [ex art. 45, comma 2, lettera d), del Codice] e per i consorzi ordinari di concorrenti [ex art. 45, comma 2, lettera e), del Codice], entrambi formalmente già costituiti al momento della presentazione dell'offerta.

Con riferimento ai requisiti e criteri di selezione di cui al precedente art. 7 e con riferimento alla partecipazione delle associazioni già costituite di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) ed e), del Codice, si stabilisce che:

- (i) i motivi di **esclusione** di cui ai punti 7.1 e 7.2 del precedente art. 7 si intendono applicabili ad ogni operatore economico che costituisce l'associazione;
- (ii) il criterio di selezione riferito all'idoneità professionale di cui al punto 7.3 del precedente art. 7 deve essere - **a pena di esclusione** - posseduto da ogni operatore economico che costituisce l'associazione;
- (iii) il criterio di selezione riferito alla capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.4.1 del precedente art. 7 deve essere - **a pena di esclusione** - posseduto dall'associazione nel suo complesso.

In considerazione delle precedenti disposizioni, le medesime associazioni sono tenute - **a pena di esclusione** - a presentare:

- a) l'istanza di partecipazione di cui al modello n. 1-quater, completa di tutti gli allegati in essa indicati e nel seguito espressamente richiamati, deve essere presentata congiuntamente da ogni singolo componente dell'associazione e sottoscritta, sempre congiuntamente, da un legale rappresentante di ogni singolo componente.

Nell'istanza di partecipazione l'associazione, tra l'altro, è tenuta - **a pena di esclusione** - a rappresentare: (i) l'indicazione esatta della composizione dell'associazione (raggruppamento o consorzio ordinario) e l'indicazione della mandataria; (ii) le parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori (mandataria e mandanti) che costituiscono l'associazione, fermo restando in capo alla mandataria l'obbligo di eseguire le prestazioni in misura maggioritaria rispetto alle mandanti.

L'obbligo di specificazione delle parti di fornitura - ex art. 48, comma 4, del Codice - che ogni soggetto che costituisce l'associazione dichiarerà di eseguire, si ritiene assolto anche con l'indicazione in termini percentuali della ripartizione interna all'associazione delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli componenti l'associazione (sia mandataria che mandanti). In ogni caso la mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

L'associazione, tramite l'istanza di partecipazione, attesta l'avvenuto conferimento alla mandataria del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza (in ipotesi di RTI) ovvero dell'effettiva rappresentanza del Consorzio ordinario.

In ipotesi di RTI all'istanza di partecipazione dovrà essere allegato - **a pena di esclusione** - il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, dal quale evincere la relativa procura conferita al legale rappresentante della mandataria, conferito alla medesima mandataria mediante scrittura privata autenticata ai sensi dell'art. 48, comma 13, del Codice.

In ipotesi di Consorzi ordinari di concorrenti all'istanza di partecipazione dovrà essere allegato - **a pena di esclusione** - lo statuto costitutivo del Consorzio ordinario di concorrenti, dal quale evincere la costituzione effettiva del Consorzio ordinario, la sua composizione ed il mandato di rappresentanza conferito alla mandataria dalle altre consorziate.

- b) il DGUE predisposto e compilato da ogni componente l'associazione (mandataria e mandanti).
 c) *Ulteriori disposizioni*

L'associazione è tenuta, altresì, a quanto qui di seguito riportato:

- c.1) la mandataria deve presentare la cauzione provvisoria di cui al successivo art. 12 secondo termini e modalità di cui al successivo art. 18, con indicazione che il soggetto contraente (*obbligato principale*) è la mandataria (*indicandone sia la ragione sociale che il ruolo di mandataria*) del "raggruppamento temporaneo" o del "consorzio ordinario".

La cauzione dovrà prevedere - fermo l'obbligo di indicare la mandataria quale soggetto contraente - anche la ragione sociale delle mandanti;

- c.2) la mandataria deve comprovare il versamento del contributo a favore dell'ANAC secondo termini e modalità di cui al successivo art. 11;
 c.3) *in ipotesi di utilizzo dell'istituto dell'avvalimento*: ogni singolo componente l'associazione (mandataria e mandanti) che intende fruire dell'istituto dell'avvalimento secondo termini e modalità di cui al successivo art. 9, dovrà barrare/crociare la casella "SI" della Parte II, sezione C, del DGUE, nonché compilare l'apposita sezione dell'istanza di partecipazione.

..*.*

8.4 **Modalità di partecipazione per raggruppamenti temporanei di concorrenti e per consorzi ordinari di concorrenti, entrambi di futura costituzione [ex art. 48, comma 8, del Codice].**

Con riferimento ai requisiti e criteri di selezione di cui al precedente art. 7 e con riferimento alla partecipazione delle associazioni di futura costituzione di cui all'articolo 48, comma 8, del Codice, si stabilisce che:

- (i) i motivi di **esclusione** di cui ai punti 7.1 e 7.2 del precedente art. 7 si intendono applicabili ad ogni operatore economico che costituirà la futura associazione;
- (ii) il criterio di selezione riferito all'idoneità professionale di cui al punto 7.3 del precedente art. 7 deve essere - **a pena di esclusione** - posseduto da ogni operatore economico che costituirà la futura associazione;
- (iii) il criterio di selezione riferito alla capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.4.1 del precedente art. 7 deve essere - **a pena di esclusione** - posseduto dall'associazione nel suo complesso.

In considerazione delle precedenti disposizioni, l'associazione è tenuta - **a pena di esclusione** - a presentare:

- a) l'istanza di partecipazione di cui al modello n. 1-quater, completa di tutti gli allegati in essa indicati e nel seguito espressamente richiamati, deve essere presentata congiuntamente da ogni singolo componente che costituirà la futura associazione e sottoscritta, sempre congiuntamente, da un legale rappresentante di ogni singolo componente.

Nell'istanza di partecipazione l'associazione, tra l'altro, è tenuta - **a pena di esclusione** - a rappresentare:

- l'indicazione esatta della composizione della futura associazione, ovvero l'indicazione di ogni operatore economico che costituirà il futuro raggruppamento o il futuro consorzio ordinario;
- *in ipotesi di raggruppamento temporaneo di concorrenti* l'impegno che, in caso di aggiudicazione, gli stessi operatori costituiranno il raggruppamento e conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi - qualificato come mandatario - il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti;
- *in ipotesi di consorzio ordinario di concorrenti* l'impegno che, in caso di aggiudicazione, gli stessi operatori costituiranno il consorzio ordinario e l'indicazione del soggetto che ne assumerà la rappresentanza e che, conseguentemente, stipulerà il contratto;
- l'impegno che, in caso di aggiudicazione, gli operatori economici che costituiranno il futuro raggruppamento, o il futuro consorzio ordinario, si uniformeranno alla disciplina prevista dall'art. 48 del Codice;
- le parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori che costituiranno il futuro raggruppamento o il futuro consorzio ordinario, fermo restando in capo alla mandataria l'obbligo di

eseguire le prestazioni in misura maggioritaria rispetto alle mandanti.

L'obbligo di specificazione delle parti di fornitura - ex art. 48, comma 4, del Codice - che ogni soggetto che costituirà la futura associazione dichiarerà di eseguire, si ritiene assolto anche con l'indicazione in termini percentuali della ripartizione interna all'associazione delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli componenti l'associazione (sia mandataria che mandanti).

In ogni caso la mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria;

- la dichiarazione che ogni singolo operatore economico non partecipa alla presente procedura di gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero che non partecipa in forma individuale alla presente procedura di gara qualora stia già partecipando alla medesima gara nella forma di raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
- b) il DGUE predisposto e compilato singolarmente da ogni componente la futura associazione (mandataria designata e mandanti).
- c) *Ulteriori disposizioni*

L'associazione è tenuta, altresì, a quanto qui di seguito riportato:

- c.1) la mandataria deve presentare la cauzione provvisoria di cui al successivo art. 12 predisposta secondo termini e modalità di cui al successivo art. 18, con indicazione che il soggetto contraente (*obbligato principale*) è il “*costituendo raggruppamento temporaneo*” o il “*costituendo consorzio ordinario*” indicando la ragione sociale di tutti i componenti che costituiranno l'associazione quali operatori contraenti;
- c.2) la mandataria deve comprovare il versamento del contributo a favore dell'ANAC secondo termini e modalità di cui al successivo art. 11;
- c.3) *in ipotesi di utilizzo dell'istituto dell'avvalimento*: ogni singolo componente l'associazione (mandataria e mandanti) che intende fruire dell'istituto dell'avvalimento secondo termini e modalità di cui al successivo art. 9, dovrà barrare/crociare la casella “SI” della Parte II, sezione C, del DGUE, nonché compilare l'apposita sezione dell'istanza di partecipazione.

NORME DI CARATTERE GENERALE

È ammessa, senza limitazione, la partecipazione dei consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice. Per quanto riguarda i consorzi di cui alla lettera c) della precitata disposizione è necessario che i consorziati abbiano stabilito di operare in modo congiunto per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni e che il consorzio stabile sia composto da almeno tre consorziati.

È fatto divieto ai concorrenti - **a pena di esclusione** del concorrente e/o dell'associazione - di partecipare alla procedura di gara in più di una associazione, ovvero di partecipare alla presente procedura di gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla medesima procedura in associazione (*art. 48, comma 7, del Codice, primo periodo*).

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e lettera c), del Codice, sono tenuti - **a pena di esclusione** sia del consorzio che delle imprese consorziate - ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla procedura di gara, in caso di violazione sono **esclusi** dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica, altresì, l'articolo 353 del codice penale.

È consentito, per le ragioni indicate all'art. 48, commi 17, 18 e 19, del Codice o per fatti o atti sopravvenuti, ai medesimi consorzi di cui sopra designare ai fini dell'esecuzione della fornitura, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata.

Ai sensi dell'art. 48, comma 9, del Codice, è vietata - **a pena di esclusione** - l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione.

Fatto salvo quanto disposto nel Codice con riferimento alle possibili modificazioni, è vietata qualsiasi successiva modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di gara.

L'inosservanza dei predetti divieti da parte dell'operatore economico, comporta (i) **la sua esclusione** dalla procedura di gara; (ii) l'annullamento dell'aggiudicazione eventualmente disposta a suo favore; (iii) la nullità del contratto qualora dallo stesso stipulato con l'Amministrazione.

Si precisa che, a parziale deroga del predetto divieto, viene considerato ammissibile il recesso di una o più imprese consorziate o associate, anche qualora l'associazione o il consorzio si riduca ad un unico soggetto, esclusivamente per esigenze organizzative e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione previsti in sede di gara ed adeguati alla fornitura. In ogni caso la modifica soggettiva non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

ART. 9 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE NELL'IPOTESI DI FRUIZIONE DELL'ISTITUTO DELL'AVVALIMENTO

Ai sensi e per l'effetto delle specifiche disposizioni di cui all'articolo 89 del Codice, ogni operatore economico - nelle forme di cui al precedente art. 6 - può soddisfare la richiesta relativa al solo possesso del criterio di selezione di cui al precedente punto 7.4.1 dell'art. 7 inerente la capacità tecnico-professionale, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti all'associazione, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.

Ai fini della fruizione dell'istituto dell'avvalimento per soddisfare il predetto criterio di selezione, pertanto, l'operatore economico concorrente dovrà - **a pena di esclusione** - barrare/crociare la casella "SI", quale manifestazione della propria intenzione di avvalersi, della Parte II, sezione C, del DGUE fornendo - **a pena di esclusione** - anche l'indicazione dell'operatore economico di cui si avvale e il requisito oggetto dell'avvalimento, nonché compilare l'apposita sezione dell'istanza di partecipazione.

Ai sensi delle specifiche disposizioni di cui all'art. 89 del Codice, oltre al DGUE nei predetti termini, l'operatore economico (partecipante alla presente gara sotto una qualunque delle forme ammesse di cui al precedente art. 6) che intende avvalersi dovrà:

- a. **a pena di esclusione**: presentare (oltre al proprio) un DGUE distinto, e debitamente compilato, per ogni singola impresa ausiliaria che presta il requisito di cui il concorrente risulta carente.
- b. **a pena di esclusione**: presentare la dichiarazione di cui al modello n. 3 predisposta e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria;
- c. **a pena di esclusione**: presentare, in originale o copia autentica e sottoscritto antecedentemente i termini di scadenza per la partecipazione alla presente gara, il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei suoi confronti a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto oggetto della presente procedura di gara.

Si intendono applicabili anche all'ausiliaria i requisiti ed i criteri di selezione di cui al precedente art. 7, punti 7.1, 7.2 e 7.3.

L'Amministrazione procederà, ai sensi dell'art. 89, comma 3, del Codice a verificare in capo all'impresa ausiliaria di cui si avvale l'operatore economico concorrente la sussistenza delle condizioni ostative alla partecipazione di cui al precedente art. 7, punti 7.1 e 7.2, il possesso effettivo del criterio di selezione di cui al precedente art. 7, punto 7.3, nonché l'effettivo possesso del requisito oggetto di avvalimento. In ipotesi di riscontri negativi l'Amministrazione procederà - **a pena di esclusione** - ad imporre all'operatore economico concorrente la sostituzione dell'impresa ausiliaria.

Con riferimento al contenuto minimo del contratto di avvalimento (*sub c*) si stabilisce che il medesimo contratto di avvalimento - **a pena di esclusione** - deve contenere espressamente quanto segue:

- (i) con riferimento all'oggetto: il contratto per essere coerente al suo scopo, non potrà limitarsi a prevedere la messa a disposizione, in termini generici e astratti, dei requisiti di cui è carente il concorrente, non potendosi sostanziare in impegni generici da parte dell'impresa ausiliaria a mettere a disposizione dell'impresa concorrente le risorse necessarie o il proprio fatturato o i propri contratti. In tale ipotesi il generico impegno, sotto qualunque forma, non verrà ritenuto sufficiente.

L'oggetto del contratto dovrà, al contrario, prevedere e contenere espliciti impegni dell'impresa ausiliaria a rendere disponibili - in maniera effettiva e continua - tutti gli elementi di cui l'impresa ausiliaria è titolare e che le hanno consentito l'assunzione delle titolarità del, o dei, requisito oggetto dell'avvalimento, quali ad esempio: la propria organizzazione, l'intero complesso aziendale, le proprie strutture, i propri mezzi e le proprie risorse.

Nel delineare l'oggetto del contratto di avvalimento, pertanto, si dovrà procedere ad una quanto più dettagliata esplicitazione dei predetti elementi al fine di consentire all'Amministrazione di valutare, oggettivamente, se mediante l'avvalimento il concorrente sia effettivamente in condizione equivalente ad un soggetto autosufficiente circa il possesso dei requisiti, procedendo all'analisi del contratto e della effettiva specificazione dei mezzi e/o delle risorse e/o dell'organizzazione prestati, ovvero di ogni altro elemento specifico e puntuale riconducibile al requisito oggetto di avvalimento, al fine di evitare che l'avvalimento stesso assuma un mero significato di messa a disposizione delle risorse di cui è carente il concorrente.

Si ribadisce che, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria;

- (ii) con riferimento alla durata: il contratto di avvalimento dovrà prevedere una durata complessiva pari a 12 mesi a partire dalla ufficiale data di stipula del contratto;
- (iii) con riferimento ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento: tutto quanto altro ritenuto necessario sia dall'operatore concorrente offerente che dall'impresa ausiliaria, per regolamentare e disciplinare il contenuto del contratto di avvalimento.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, l'Amministrazione procederà, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, all'esclusione dell'operatore economico concorrente ed all'escussione della garanzia, nonché alla segnalazione all'ANAC nei termini di cui all'art. 80, comma 12, del Codice.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'Amministrazione in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

In relazione alla presente procedura di gara ai sensi dell'art. 89, comma 7, del Codice:

- non è consentito - **a pena di esclusione** - che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un operatore economico concorrente;
- non è consentito - **a pena di esclusione** - la partecipazione sia dell'impresa ausiliaria che di quella che si avvale dei requisiti di quest'ultima.

E' ammesso che l'operatore economico concorrente - al fine di soddisfare i requisiti oggetto di avvalimento - possa avvalersi anche di più imprese ausiliarie, sempre nel rispetto dei limiti e delle modalità (anche in termini di dichiarazioni) di cui al presente articolo. L'impresa ausiliaria - **a pena di esclusione** - non può avvalersi, a sua volta, di altro soggetto.

Il contratto è in ogni caso eseguito dall'operatore economico concorrente che partecipa alla gara, al quale è rilasciato il certificato di esecuzione.

Si precisa che - in sede di esecuzione della fornitura e qualora risultasse aggiudicatario un operatore economico che ha fruito dell'istituto dell'avvalimento - l'Amministrazione, per il tramite del RUP, procederà ad effettuare verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento ed il reale impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto da parte dell'impresa ausiliaria anche al fine di verificare, se del caso, che quest'ultima svolga direttamente la prestazione utilizzando le proprie risorse umane e strumentali, in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto di appalto.

ART. 10 - SUBAPPALTO

Non è ammesso il subappalto.

ART. 11 - CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

Il codice identificativo di gara (CIG) della presente procedura di gara è.

In ottemperanza a quanto previsto dalla deliberazione del 21 dicembre 2016, n. 1377, dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, recante *“Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2017”*, gli operatori economici che intendano partecipare alla presente procedura di gara aperta, sono tenuti a versare, a favore della medesima ANAC, il contributo di euro 140,00 (centoquaranta/00), citando obbligatoriamente nella causale il CIG **7334930FB4** della presente procedura di gara ed il proprio codice fiscale.

In ogni caso di associazioni si rimanda alle specificazioni di cui al precedente art. 8.



Le *istruzioni operative* relative al pagamento della suddetta contribuzione sono pubblicate e consultabili al seguente indirizzo internet: http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/home/_riscossioni

ATTENZIONE

Costituisce **causa di esclusione** l'omesso versamento del contributo entro la data di presentazione dell'offerta stabilita al successivo art. 13, conseguentemente non si intendono regolarizzabili versamenti in data successiva a quella prevista per la presentazione dell'offerta.

La mera mancata allegazione della ricevuta del pagamento, effettuato nei termini, costituisce **causa di esclusione**.

ART. 12 - GARANZIA A CORREDO DELL'OFFERTA

Gli operatori economici, ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, dovranno - con le modalità di cui al successivo art. 18 - presentare - **a pena di esclusione** - una garanzia (cauzione provvisoria) a corredo dell'offerta in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 93 del Codice.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'Appaltatore o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. La garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

Ai fini della presente procedura di gara la richiesta garanzia deve - **a pena di esclusione** - essere pari al due per cento del valore massimo stimato per il contratto oggetto della presente procedura di gara come determinato al precedente art. 1, corrispondente di conseguenza a 32.900,00 (trentaduemilanovecento/00) euro.

Al fine delle possibilità di riduzione dell'importo della garanzia si intendono applicabili tutte le fattispecie previste al comma 7 dell'art. 93 del Codice.

Per fruire delle riduzioni di cui alla citata disposizione normativa, l'operatore economico concorrente (ovvero tutti i concorrenti associati) deve - **a pena di esclusione** - dichiararne il possesso allegando alla garanzia presentata una dichiarazione (resa dal legale rappresentante) attestante il possesso del presupposto che giustifichi la riduzione stessa, nonché dimostrarlo allegando, altresì, idonea documentazione.

La cauzione provvisoria dovrà essere presentata - **a pena di esclusione** - secondo termini e modalità di cui al successivo art. 18.

Costituisce **causa di esclusione** la presentazione di una cauzione costituita posteriormente ai termini stabiliti al successivo art. 13 per la presentazione dell'offerta.

Con riferimento alla cauzione provvisoria si precisa, pertanto, che il procedimento di regolarizzazione, trova applicazione con riferimento ad ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità riferite alla cauzione provvisoria a condizione che quest'ultima sia stata già costituita nei termini stabiliti per la presentazione dell'offerta al successivo art. 13 e sottoscritta (in ipotesi di fidejussioni) da un soggetto formalmente legittimato a rappresentare il garante.

La cauzione provvisoria, e la eventuale documentazione necessaria ai fini delle possibili riduzioni, deve essere inserita nella Busta n. 1 "*Documenti amministrativi*".

ATTENZIONE

Solo ai fini delle ipotesi di riduzione del valore della cauzione provvisoria si precisa che - in qualunque ipotesi di associazione - tutti gli operatori economici dovranno essere in diretto possesso dei presupposti normativi previsti.

ART. 13 - TERMINI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire, con qualunque mezzo utile, il plico contenente l'offerta (costituita da tutta la documentazione richiesta ai successivi artt. 15, 16 e 17) entro e non oltre - a pena di esclusione - le ore 12.00 del giorno 31 gennaio 2018, unicamente presso l'Ufficio Protocollo di Ttspa, via Innsbruck n. 65 - 38121 Trento.

ATTENZIONE

Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione dell'offerta, **richiesto a pena di esclusione**, farà fede unicamente il timbro dell'Ufficio Protocollo di Ttspa, con l'attestazione del giorno e dell'ora di arrivo all'Ufficio

protocollo del plico (l'orario sarà riportato, di norma, qualora il plico venga recapitato l'ultimo giorno utile per la presentazione).

L'orario di ricezione dell'Ufficio Protocollo è dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00 di tutti i giorni lavorativi, con esclusione dei giorni festivi e prefestivi.

L'inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità di Ttsa ove, per disguidi postali o di altra natura ovvero per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga all'indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra indicato.

Non saranno in alcun caso presi in considerazione, e quindi **non ammessi** alla gara, i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine indicato. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata A/R o altro vettore, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale. Tali plichi non verranno aperti e potranno essere riconsegnati al concorrente dietro espressa richiesta scritta.

Si raccomanda particolare attenzione al confezionamento del plico onde evitare, in ipotesi di consegne tramite corriere, eventuali strappi della busta.

ART. 14 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Per partecipare alla presente procedura di gara i concorrenti interessati, in possesso dei requisiti previsti nel presente Disciplinare e nei suoi allegati, dovranno far pervenire tutta la documentazione necessaria rispettando le seguenti condizioni:

- 14.1 **a pena di esclusione:** un unico plico, contenente le buste di cui al successivo paragrafo 14.2, chiuso e sigillato mediante l'apposizione di un'impronta che confermi l'autenticità della chiusura originaria e ne garantisca la sua integrità e la segretezza del contenuto, riportante all'esterno le seguenti indicazioni:
 - 14.1.1 **a pena di esclusione:** ragione sociale del mittente, ovvero indicazione idonea a garantire l'assoluta certezza dell'identità dell'operatore economico offerente. Nel caso di associazioni **da costituire**, sul plico deve - **a pena di esclusione** - essere indicato il nominativo di tutti i soggetti che costituiranno la futura associazione;
 - 14.1.2 *[per gli operatori economici avente sede in Italia]* indirizzo di posta elettronica certificata, nonché la data e l'orario di scadenza della procedura di gara in questione;
[per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri] indirizzo di posta elettronica, nonché la data e l'orario di scadenza della procedura di gara in questione;
 - 14.1.3 **a pena di esclusione:** scritta idonea ad associare il plico presentato alla procedura di gara (es. Contiene offerta per la gara fornitura 7 autobus, ecc..)
- 14.2 il plico unico di cui al sub 14.1 dovrà contenere:
 - 14.2.1 la Busta n. 1.

La busta n. 1 deve recare l'indicazione esterna del mittente e la dicitura “*Documenti amministrativi*” o altra indicazione idonea a consentire una esatta individuazione del contenuto della stessa, ivi compreso la dicitura “busta n. 1” o “n. 1”.

La busta n 1 dovrà - **a pena di esclusione** nei termini di cui al successivo art. 15 - contenere, in funzione della forma giuridica di partecipazione, la documentazione elencata al successivo art. 15.

A pena di esclusione: Nessun elemento qualitativo e/o riferimento economico o, comunque, riferito all'offerta economica o qualitativa, dovranno essere contenuti nella busta n. 1 o all'interno dei documenti presentati;
 - 14.2.2 la Busta n. 2.

La Busta n. 2 deve recare l'indicazione esterna del mittente e la dicitura “*Documenti offerta componente qualitativa*” o altra indicazione idonea a consentire una esatta individuazione del contenuto della stessa, ivi compreso la dicitura “busta n. 2” o “n. 2”.

La busta n 2 dovrà contenere la documentazione elencata al successivo art. 16.

A pena di esclusione: Nessun elemento e/o riferimento economico o, comunque, riferito all'offerta economica, dovranno essere contenuti nella busta n. 2 o all'interno dei documenti costituenti l'offerta qualitativa;

14.2.3 la Busta n. 3.

La Busta n. 3 deve recare l'indicazione esterna del mittente e la dicitura "*Offerta componente economica*" o altra indicazione idonea a consentire una esatta individuazione del contenuto della stessa, ivi compreso la dicitura "busta n. 3" o "n. 3".

La busta n. 3 dovrà - **a pena di esclusione** - contenere la documentazione elencata al successivo art. 17.

A pena di esclusione: La busta n. 3 dovrà garantire l'assoluta segretezza del contenuto, ossia non saranno ritenute ammissibili buste che consentano un'agevole lettura, anche parziale, dell'offerta economica con riferimento ai valori economici offerti.

ATTENZIONE

La Busta n. 1 e - **a pena di esclusione** - le Buste n. 2 e 3 devono essere chiuse e sigillate mediante l'apposizione di un'impronta che confermi l'autenticità della chiusura originaria e ne garantisca l'integrità e la segretezza del contenuto.

In ogni caso - **a pena di esclusione** - il concorrente, nella predisposizione sia del plico unico che delle tre singole buste interne, deve garantire: (i) la certezza assoluta del contenuto del plico unico e delle singole buste interne, (ii) la certezza assoluta della provenienza (mittente) del plico unico e (iii) l'integrità del plico unico e delle buste n. 2 e 3 interne.

ART. 15 - CONTENUTO DELLA BUSTA N. 1 "DOCUMENTI AMMINISTRATIVI"

La busta n. 1 dovrà contenere tutti i sotto indicati documenti ed eventuali allegati in essi richiamati:

15.1 **A pena di esclusione:** *L'istanza di partecipazione* resa in conformità ai modelli predisposti dall'Amministrazione in funzione della forma di partecipazione (n. 1, n. 1-bis, n. 1-ter, n. 1-quater), contenente, tra l'altro, ulteriori dichiarazioni funzionali alla procedura di gara.

- (a) L'istanza di partecipazione di cui al modello n. 1 deve- **a pena di esclusione** - essere presentata esclusivamente dai soggetti partecipanti, in forma singola, sotto una delle forme stabilite al precedente art. 6, lettera a).
- (b) L'istanza di partecipazione di cui al modello n. 1-bis deve- **a pena di esclusione** - essere presentata esclusivamente dai Consorzi indicati al precedente art. 6, lettera b).
- (c) L'istanza di partecipazione di cui al modello n. 1-ter deve- **a pena di esclusione** - essere presentata esclusivamente dai Consorzi stabili indicati al precedente art. 6, lettera c).
- (d) L'istanza di partecipazione di cui al modello n. 1-quater deve- **a pena di esclusione** - essere presentata esclusivamente dagli operatori economici partecipanti in una delle forme di associazioni già costituite indicate al precedente art. 6, lettera d e lettera e) o di futura costituzione indicate al precedente art. 6, lettera h).

L'istanza dovrà essere - **a pena di esclusione** - sottoscritta dal titolare o da un legale rappresentante del soggetto concorrente o da persona avente il potere di rappresentarlo e impegnarlo formalmente e corredata - **a pena di esclusione** - di copia semplice di un documento di identità del sottoscrittore.

In ogni ipotesi di associazione (sia costituita che di futura costituzione) l'istanza deve essere sottoscritta (nei termini di cui in precedenza) congiuntamente da ogni componente l'associazione o da ogni componente la futura associazione.

In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore/institore si deve, inoltre, allegare - **a pena di esclusione** - copia semplice dell'atto comprovante i poteri di rappresentanza.

All'istanza devono - **a pena di esclusione** - essere allegati tutti i documenti come richiamati espressamente nella medesima istanza.

Sono esenti dalla presentazione dell'istanza le imprese ausiliarie e le imprese consorziate incaricate dell'esecuzione della fornitura.

15.2 **A pena di esclusione:** il DGUE di cui all'art. 85 del Codice reso ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.

Il DGUE deve essere presentato - **a pena di esclusione** - da:

- qualunque operatore economico - singolo o partecipante in qualunque forma di consorzio e/o associazione - che intenda partecipare alla gara;
- da ogni singola impresa consorziata espressamente incaricata dell'esecuzione della fornitura;
- da qualunque impresa ausiliaria in ipotesi di avvalimento dell'operatore economico concorrente.

Il DGUE dovrà essere - **a pena di esclusione** - sottoscritto da un effettivo legale rappresentante di ogni soggetto tenuto alla sua presentazione e corredato - **a pena di esclusione** - di copia semplice di un documento di identità del sottoscrittore.

In caso di sottoscrizione da parte di una persona giuridicamente avente il potere di rappresentarlo e impegnarlo formalmente - **a pena di esclusione** - si deve, inoltre, allegare copia semplice dell'atto comprovante i poteri di rappresentanza.

15.3 **Solo in ipotesi di utilizzo dell'istituto dell'avvalimento:** l'operatore economico concorrente dovrà - **a pena di esclusione** - anche allegare **(i) la dichiarazione di cui al modello n. 3** sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria e **(ii) il contratto di avvalimento**. Ad ogni buon conto si rimanda alle specificazioni espressamente riportate nel precedente art. 9.

15.4 **A pena di esclusione:** **La ricevuta o lo scontrino in originale** del versamento del contributo secondo termini e modalità di cui al precedente art. 11.

15.5 **A pena di esclusione:** **La cauzione provvisoria** di cui al precedente art. 12. Nel successivo articolo 18 vengono dettagliatamente indicate le modalità per la costituzione della cauzione provvisoria, che i concorrenti devono rispettare.

NORME DI CARATTERE GENERALE

Ogni documento o dichiarazione dovrà essere redatto in lingua italiana, siglato in ogni pagine e datato, nonché - **a pena di esclusione** - sottoscritto (nei termini di seguito rappresentati) da un rappresentante dell'operatore economico concorrente formalmente autorizzato a rappresentarlo ed impegnarlo, con allegata - **a pena di esclusione** - una fotocopia di un valido documento di identità del sottoscrittore/i delle dichiarazioni/documenti di cui ai precedenti punti.

La documentazione richiesta può anche essere sottoscritta da un procuratore dell'impresa munito di idonei poteri di rappresentanza. In tal caso va allegata nella busta n. 1 - **a pena di esclusione** - una copia dell'atto formale attestante i poteri di rappresentanza conferiti al soggetto (*tra cui la rappresentanza verso tutti gli enti e le amministrazioni pubbliche e di firmare ogni atto inerenti la partecipazione a gare pubbliche*).

Qualora il soggetto firmatario delle dichiarazioni sia il medesimo, ossia nel caso in cui tutte le dichiarazioni presentate siano sottoscritte da un unico ed identico soggetto, munito dei poteri rappresentativi della società, potrà essere allegata una sola fotocopia del documento di identità del medesimo sottoscrittore.

Precisazioni in ordine alle modalità di sottoscrizione dei documenti amministrativi contenuti nella busta n. 1

Per sottoscrizione deve intendersi:

- (i) firma in originale per esteso e leggibile del sottoscrittore, formalmente autorizzato a rappresentare il concorrente, la/le dichiarazione/i, posta in calce alla dichiarazione, unitamente al timbro dell'impresa;
- (ii) (*o in alternativa*) apposizione, in calce alla dichiarazione, di una sigla del sottoscrittore, formalmente autorizzato a rappresentare il concorrente, la/le dichiarazione/i unitamente al timbro dell'impresa ed alle generalità del sottoscrittore (nome e cognome per esteso).

La mancata apposizione della sigla su ogni pagina delle dichiarazioni, non costituisce causa di esclusione. In tale ipotesi l'impresa - con la sottoscrizione in calce alle medesime dichiarazioni - garantisce l'origine e la provenienza di tutte le altre pagine precedenti, facendo proprio il contenuto e vincolandosi alla manifestazione di volontà in esse contenuta, con conseguente assunzione della responsabilità diretta in capo al sottoscrittore di quanto integralmente rappresentato in ogni pagina delle dichiarazioni stesse.

In tal senso si precisa ulteriormente che la mancata sottoscrizione nei termini di cui ai precedenti punti (i) o (ii) di ogni dichiarazione presentata dal concorrente sarà sempre regolarizzabile, tramite il procedimento del soccorso istruttorio, a condizione della sussistenza del relativo requisito al momento della scadenza del termine per la presentazione dell'offerta e che sia possibile comunque risalire alla paternità del documento.

ART. 16 - CONTENUTO DELLA BUSTA N. 2 “OFFERTA COMPONENTE QUALITATIVA”

La busta n. 2 dovrà contenere al suo interno (i) la documentazione relativa alla componente qualitativa dell'offerta, nei termini di cui ai successivi punti, proposta dal concorrente necessaria al fine della valutazione, e conseguente attribuzione dei punteggi qualitativi, del parametro “*componente qualitativa dell'offerta*” descritto alla lettera a) del precedente art. 5, nonché (ii) la dichiarazione di cui al modello n. 4 o n. 4-bis nell'eventualità che l'operatore economico offerente non dia il consenso ad un eventuale accesso agli atti con riguardo alla documentazione riferita alla componente qualitativa dell'offerta.

Si rimanda al documento “PARAMETRI E CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA”.

..*

NORME DI CARATTERE GENERALE

Ogni documento riferito alla componente qualitativa dell'offerta dovrà essere redatto in lingua italiana.

La documentazione riferita alla componente qualitativa dell'offerta:

- (i) non dovrà - **a pena di esclusione** - contenere alcuna indicazione di carattere economico e/o riferita all'offerta economica presentata
- (ii) dovrà essere siglata in ogni pagina e datata, nonché sottoscritta (nei termini di seguito rappresentati) da un rappresentante dell'operatore economico concorrente formalmente autorizzato a rappresentarlo ed impegnarlo, con allegato copia fotostatica del proprio documento di identità.

La documentazione relativa alla componente qualitativa dell'offerta proposta dal concorrente, stante sia la formulazione richiesta da Ttspa considerata funzionale alle esigenze della medesima Amministrazione, sia le minimali modalità di esecuzione della fornitura stessa di cui al Capitolato tecnico, costituirà elemento contrattuale del rapporto che Ttspa istituirà con l'aggiudicatario della procedura di gara e se disapplicate potranno comportare applicazioni di penali.

Per le modalità di valutazione e attribuzione dei punteggi, previsti per la componente qualitativa dell'offerta, si rimanda integralmente agli allegati F e G.

Per mezzo della dichiarazione di cui al modello n. 4 o n. 4-bis l'operatore economico offerente esprime il diniego ad un eventuale accesso agli atti con riguardo alla documentazione riferita alla componente qualitativa dell'offerta.

Le informazioni fornite dai concorrenti nell'ambito dell'offerta qualitativa, che costituiscano - secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'impresa concorrente - segreti tecnici o commerciali dovranno essere - pertanto - appositamente evidenziate dal concorrente mediante apposita dichiarazione resa in conformità al modello n. 4 o n. 4-bis contenente se e quali parti della propria offerta qualitativa ritiene coperta da riservatezza ed una adeguata motivazione dell'esigenza di riservatezza palesata.

L'Amministrazione non reputerà idonee affermazioni generiche del tipo “*le informazioni si intendono riservate ai sensi di legge o per motivi aziendali, ecc.*” o, comunque, altre generiche affermazioni.

In tal senso il concorrente deve predisporre la dichiarazione di cui al modello n. 4 o n. 4-bis, da inserire esclusivamente nella Busta n. 2 insieme alla documentazione riferita alla componente qualitativa dell'offerta, sottoscritta dal legale rappresentante della società. Ai fini delle modalità di sottoscrizione si rimanda alle precisazioni di cui alla documentazione amministrativa (art. 15).

La mancata presentazione, o la mancata sottoscrizione, della dichiarazione di cui al modello n. 4 o n. 4-bis, non costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara, ma si intende come manifestazione del consenso del medesimo a consentire l'accesso alla documentazione qualitativa senza nessuna restrizione.

Precisazioni in ordine alle modalità di sottoscrizione della documentazione riferita all'offerta qualitativa

Ogni documento (cartaceo) costituente l'offerta qualitativa dovrà essere siglato in ogni pagina, nonché datato e - nei

termini di cui *infra* - sottoscritto con firma in originale leggibile posta in calce ad ogni documento, dal titolare o dal legale rappresentante del concorrente o da altro soggetto munito di poteri idonei ad impegnare la volontà del concorrente, come di seguito rappresentato:

- *in ipotesi di partecipazione in forma singola* (nelle forme ammesse al precedente art. 6): dal titolare o da un legale rappresentante dell'impresa concorrente o da altro soggetto munito di poteri idonei a impegnare la volontà;
- *in ipotesi di partecipazione sotto la forma di Consorzio (qualunque forma)*: dal legale rappresentante del Consorzio o da altri soggetti muniti di poteri idonei a impegnare la volontà del Consorzio;
- *in ipotesi di partecipazione sotto la forma di associazioni da costituire*: dai legali rappresentanti di tutte le imprese facenti parte della costituenda associazione o da altri soggetti muniti di poteri idonei a impegnare la volontà di ogni singola medesima impresa;
- *in ipotesi di partecipazione sotto la forma di associazioni già formalmente costituite*: dal legale rappresentante dell'impresa già qualificata come mandataria (*capogruppo*), o da altro soggetto munito di poteri idonei a impegnare la volontà della medesima impresa mandataria.

Qualora la documentazione costituente l'offerta qualitativa venga sottoscritta da un soggetto dell'impresa diverso dal titolare o dal legale rappresentante, ma munito di poteri idonei a impegnare la volontà dell'impresa stessa, dovrà essere presentata una copia dell'atto formale attestante i poteri di rappresentanza conferiti al soggetto (*tra cui la rappresentanza verso tutti gli enti e le amministrazioni pubbliche e di firmare ogni atto, incluse le offerte, inerenti la partecipazione a gare pubbliche*).

La mancata apposizione della sigla su ogni pagina di ogni documento richiesto, non costituisce causa di esclusione. In tale ipotesi l'impresa - con la sottoscrizione in calce - garantisce l'origine e la provenienza di tutte le altre pagine precedenti, facendo proprio il contenuto e vincolandosi alla manifestazione di volontà in esse contenuta, con conseguente assunzione della responsabilità diretta in capo al sottoscrittore di quanto integralmente rappresentato in ogni pagina di ogni singola relazione e/o della scheda.

Si ribadisce che per la documentazione relativa alla componente qualitativa dell'offerta non opera il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice.

ART. 17 - CONTENUTO DELLA BUSTA N. 3 - "OFFERTA COMPONENTE ECONOMICA"

La busta n. 3 dovrà - **a pena di esclusione** - contenere al suo interno l'offerta economica, conforme al modello n. 5, necessaria per l'attribuzione del punteggio complessivo riferito alla "*componente economica dell'offerta*" descritto alla lettera b) del precedente art. 5.

La busta, contenente l'offerta economica, deve - **a pena di esclusione** - assolutamente garantire la segretezza del suo contenuto al fine di evitare, in ogni modo, un'agevole lettura, anche parziale, delle condizioni economiche offerte in momenti in cui detto contenuto non può essere conosciuto.

L'offerta economica deve essere predisposta secondo i seguenti termini:

- a) siglata in ogni pagina e datata, nonché - **a pena di esclusione**¹ - sottoscritta (nei termini di seguito rappresentati) da un rappresentante dell'operatore economico concorrente formalmente autorizzato a rappresentarlo ed impegnarlo, con allegato copia fotostatica del proprio documento di identità;
- b) indicando, **a pena di esclusione**, il ribasso così come indicato nel documento "PARAMETRI E CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA";
- c) indicando chiaramente la carica ricoperta all'interno dell'impresa del sottoscrittore l'offerta economica; se soggetto diverso dal titolare/legale rappresentante deve essere allegata copia di un legale atto (procura ovvero altro documento legale) da cui evincere i poteri di rappresentanza conferiti;

NORME DI CARATTERE GENERALE

L'offerta economica dovrà essere redatta in lingua italiana.

Si ribadisce che costituisce **causa di esclusione** dalla procedura di gara la mancata indicazione del ribasso offerto di cui alla precedente lettera b) nonché la mancata sottoscrizione in calce alla dichiarazione di offerta secondo le successive

¹ Vedere la successiva Precisazione

modalità.

Non sono ammesse - **a pena di esclusione** - offerte contenenti riserve o condizioni, ovvero offerte parziali o espresse in modo indeterminato o riferite ad altra gara o che richi amino documenti allegati ad altra procedura di gara o altro appalto.

Non sono ammessi - **a pena di esclusione** - ribassi pari a 0 (zero), offerte in aumento, ribassi che applicati alle basi d'asta determinano importi pari a 0 (zero), nonché offerte i cui valori si pongono al di sotto dei C.C.N.L di categoria e dalle leggi previdenziali e assistenziali risultanti da atti ufficiali (*verificabile ex post dall'Amministrazione*).

Il ribasso offerto dai concorrenti deve essere espresso, in cifre e in lettere, con tre cifre decimali.

In caso di discordanza tra qualunque valore offerto espresso in cifre ed i corrispondenti espressi in lettere, prevarrà quello più conveniente per l'Amministrazione a meno che non si tratti di un evidente errore materiale.

Non costituisce causa di esclusione il mancato utilizzo del modello n. 5 predisposto dall'Amministrazione che potrà essere reso su qualunque altro documento cartaceo purché riportante tutto quanto previsto nel medesimo modello n. 5.

Il concorrente dovrà chiaramente evidenziare la ragione/denominazione sociale dell'impresa, la sua sede legale, il numero di codice fiscale e di partita I.V.A. nonché la carica ricoperta dal sottoscrittore dell'offerta economica.

L'offerta economica dovrà rimanere fissa ed invariabile a tutti gli effetti per un periodo di 180 giorni consecutivi dalla data di presentazione della stessa, fatta salva la facoltà per Ttspa di richiedere il differimento del predetto termine.

L'offerta economica presentata s'intende comprensiva di qualsiasi onere gravante sulle prestazioni complessivamente richieste, in conformità sia alle prescrizioni indicate negli atti di gara che nell'offerta qualitativa proposta dal concorrente.

Precisazioni in ordine alle modalità di sottoscrizione dell'offerta economica

L'offerta economica dovrà essere siglata in ogni pagina, nonché datata e - **a pena di esclusione** - sottoscritta con firma in originale leggibile posta in calce all'offerta, dal titolare o dal legale rappresentante del concorrente o da altro soggetto munito di poteri idonei ad impegnare la volontà del concorrente, come di seguito rappresentato:

- *in ipotesi di partecipazione in forma singola* (nelle forme ammesse al precedente art. 6): dal titolare o da un legale rappresentante dell'impresa concorrente o da altro soggetto munito di poteri idonei a impegnare la volontà;
- *in ipotesi di partecipazione sotto la forma di associazioni da costituire*: dai legali rappresentanti di tutte le imprese facenti parte della costituenda associazione o da altri soggetti muniti di poteri idonei a impegnare la volontà di ogni singola medesima impresa;
- *in ipotesi di partecipazione sotto la forma di associazioni già formalmente costituite*: dal legale rappresentante dell'impresa già qualificata come mandataria (*capogruppo*), o da altro soggetto munito di poteri idonei a impegnare la volontà della medesima impresa mandataria.

Qualora l'offerta economica venga sottoscritta da un soggetto dell'impresa diverso dal titolare o dal legale rappresentante, ma munito di poteri idonei a impegnare la volontà dell'impresa stessa, dovrà essere presentata - **a pena di esclusione** - una copia dell'atto formale attestante i poteri di rappresentanza conferiti al soggetto (*tra cui la rappresentanza verso tutti gli enti e le amministrazioni pubbliche e di firmare ogni atto, incluse le offerte, inerenti la partecipazione a gare pubbliche*).

Ciò detto e fermo quanto indicato alla precedente lettera a) del presente art. 17, si precisa per sottoscrizione deve intendersi:

- (i) firma in originale per esteso e leggibile del sottoscrittore, formalmente autorizzato a rappresentare ed impegnare l'offerente, l'offerta economica, posta in calce all'offerta unitamente al timbro dell'impresa ed alle generalità del sottoscrittore (*nome e cognome per esteso e carica ricoperta*);
- (ii) (*o in alternativa*) apposizione, in calce all'offerta economica, di una sigla del sottoscrittore l'offerta, formalmente autorizzato a rappresentare ed impegnare l'offerente, unitamente al timbro dell'impresa ed alle generalità del sottoscrittore (*nome e cognome per esteso e carica ricoperta*).

La mancata apposizione della sigla su ogni pagina dell'offerta economica, non costituisce causa di esclusione. In tale ipotesi l'impresa - con la sottoscrizione in calce - garantisce l'origine e la provenienza di tutte le altre pagine precedenti, facendo proprio il contenuto e vincolandosi alla manifestazione di volontà in esse contenuta, con conseguente

assunzione della responsabilità diretta in capo al sottoscrittore di quanto integralmente rappresentato in ogni pagina di cui si compone l'offerta economica.

Ciò detto ed in considerazione della manifestazione di volontà che si esprime a livello negoziale con l'offerta economica, si stabilisce - con riferimento esclusivo alle irregolarità di sottoscrizione eventualmente riscontrabili - che la mancata sottoscrizione - nei termini di cui ai precedenti punti (i) o (ii) - dell'offerta economica costituisce **causa di esclusione** dalla procedura di gara, ancorché presentata su carta intestata e/o timbrata con la sola denominazione della società.

Analogamente si procederà in ipotesi di mancata allegazione della copia dell'atto formale attestante i poteri di rappresentanza del soggetto (diverso dal titolare o dal legale rappresentante) sottoscrittore delle dichiarazioni qualora tale atto non sia già prodotto all'interno della busta n. 1 o della busta n. 2.

Si ribadisce che per la documentazione relativa alla componente economica dell'offerta non opera il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice.

ART. 18 - MODALITÀ DI COSTITUZIONE DELLA GARANZIA (CAUZIONE PROVVISORIA)

18.1 Il deposito cauzionale provvisorio, nei termini di cui al precedente art. 12, dovrà - preferibilmente - essere costituito mediante fideiussione che, a scelta dell'offerente, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative - in conformità agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, ovvero rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

In considerazione della circostanza che la garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'Appaltatore o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, a tutela dell'Amministrazione la polizza fideiussoria (*bancaria o assicurativa*) dovrà - **a pena di esclusione** - essere autenticata mediante una apposita dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, contenente l'indicazione dell'identità, della qualifica e dei poteri di ogni soggetto firmatario che, sottoscrivendo la fideiussione, impegna formalmente l'istituto (*in alternativa può essere autenticata tramite dichiarazione notarile*).

Precisazione: si intendono per soggetti firmatari, i broker, i funzionari e comunque i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell'Istituto di Credito o Compagnia Assicurativa che emette il titolo di garanzia.

La polizza fideiussoria (*bancaria o assicurativa*) deve - **a pena di esclusione** - essere sempre sottoscritta dal garante e contenere - **a pena di esclusione** - nel testo predisposto tutte le seguenti indicazioni:

1. la clausola di rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell'art. 1944, secondo comma, del codice civile;
2. la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
3. l'impegno a rendere operativa la garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Amministrazione;
4. la validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.
5. l'impegno del medesimo fideiussore a rilasciare, nel caso di aggiudicazione, la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto (*cauzione definitiva*).

Con riferimento alla previsione di cui al punto 5 si precisa che l'impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto:

- (i) non è richiesto in ipotesi di partecipazione da parte di microimprese, piccole e medie imprese e di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese;

- (ii) può essere assunto anche da un soggetto diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria. In tale ipotesi il concorrente dovrà - **a pena di esclusione** - presentare oltre alla polizza fideiussoria completa delle previsioni di cui ai sub 1, 2, 3 e 4, anche la specifica ed autonoma dichiarazione di impegno rilasciata dal soggetto diverso.

In ipotesi di partecipazione alla presente gara sotto la forma di associazioni da costituire: la polizza fideiussoria (bancaria o assicurativa) e l'eventuale autonomo impegno a rilasciare la cauzione definitiva devono essere - **a pena di esclusione** di tutta l'associazione - correttamente intestati all'associazione quale soggetto contraente (*obbligato principale*) con espressa indicazione della corretta ragione sociale di tutte le imprese associate.

In ipotesi di partecipazione alla presente gara sotto la forma di associazioni già costituite al momento della presentazione dell'offerta: la polizza fideiussoria (bancaria o assicurativa) e l'eventuale autonomo impegno a rilasciare la cauzione definitiva devono essere - **a pena di esclusione** di tutta l'associazione - correttamente intestati "alla mandataria" (in caso di RTI) ovvero "all'impresa che ha assunto la rappresentanza" (in caso di consorzio ordinario) e riportando sia la loro ragione sociale che il loro ruolo, nonché - **a pena di esclusione** - con espressa indicazione della corretta ragione sociale di tutte le imprese associate.

ATTENZIONE:

Viene ammessa la presentazione di una cauzione sottoscritta in formato digitale, purché siano osservate tutte le regole che stanno a presidio di tale modalità documentale che, nel nostro ordinamento, trovano oggi compiuta disciplina nel Codice dell'Amministrazione digitale.

Tali modalità sono:

- (i) o la diretta produzione del documento informatico (registrato su supporto informatico, non cartaceo);
- (ii) o la produzione di copia su supporto cartaceo dello stesso, quantunque sottoscritto con firma digitale, la quale sostituisce ad ogni effetto l'originale da cui è tratto se la sua conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

A riguardo si precisa altresì che - come anche ribadito dall'ANAC nel proprio parere n. 26 del 23 febbraio 2012 - non viene ammessa - **a pena di esclusione** - la sottoscrizione digitale che comporti per la Commissione la necessità di accedere ad un sito terzo ai fini della verifica dell'autenticità della polizza o della firma digitale.

- 18.2** In via alternativa alla polizza fideiussoria e fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 231/2007, la cauzione può essere costituita, a scelta del concorrente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore di Ttspa.

L'attestazione di bonifico bancario dovrà avere come beneficiario Trentino trasporti S.p.A. con versamento presso UNICREDIT BANCA S.P.A., IBAN: IT 58 X 02008 11758 000008229504.

Nel caso di deposito cauzionale costituito nella forma alternativa alla polizza fideiussoria (*assegno o bonifico*) è richiesta - **a pena di esclusione** - una specifica ed autonoma dichiarazione contenente l'impegno di un fideiussore a rilasciare, nel caso di aggiudicazione, la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto (*cauzione definitiva*).

Tale impegno non è richiesto in ipotesi di partecipazione da parte di microimprese, piccole e medie imprese e di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

In ipotesi di partecipazione alla presente gara sotto la forma di associazione da costituire: la predetta specifica dichiarazione di impegno deve essere - **a pena di esclusione** di tutta l'associazione - correttamente intestata al raggruppamento o al consorzio ordinario con espressa indicazione di tutte le imprese associate.

In ipotesi di partecipazione alla presente gara sotto la forma di associazioni già costituite al momento della presentazione dell'offerta: la predetta specifica dichiarazione di impegno deve essere - **a pena di esclusione** di tutta l'associazione - correttamente intestata "alla mandataria" (in caso di RTI) ovvero "all'impresa che ha assunto la rappresentanza" (in caso di consorzio ordinario) e riportando sia la loro ragione sociale che il loro ruolo, nonché - **a pena di esclusione** - con espressa indicazione della corretta ragione sociale di tutte le imprese associate.

L'Amministrazione, divenuta efficace l'aggiudicazione, provvederà allo svincolo della cauzione provvisoria per gli operatori economici non aggiudicatari.

Per l'operatore economico aggiudicatario della gara lo svincolo della cauzione provvisoria avverrà automaticamente successivamente alla sottoscrizione del contratto.

Resta salva la possibilità di svincolare la medesima cauzione nel corso del procedimento, solo ed esclusivamente su espressa richiesta scritta del concorrente, previa valutazione da parte dell'Amministrazione delle conseguenze dello svincolo anticipato rispetto sia alla normativa vigente che all'eventuale pregiudizio per la posizione della medesima Amministrazione nei confronti del soggetto che ne richiede lo svincolo.

ART. 19 - PROCEDIMENTO DI GARA

L'Amministrazione, stante la necessità di garantire il raggiungimento dei propri obiettivi prefissati, aggiudicherà la gara anche alla presenza di una sola offerta valida purché - ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice - ritenuta conveniente e idonea in relazione all'oggetto del contratto.

L'Amministrazione si riserva, comunque e fatti salvi i casi espressamente previsti dal Codice, il diritto di non pervenire all'aggiudicazione della gara qualora le offerte venissero considerate: (i) *non conformi al principio di congruità*; (ii) *non adeguate alle proprie esigenze di bilancio*; (iii) *per sopravvenute ragioni di carattere pubblico*; (iv) *per proprie mutate esigenze tecnico e/o organizzative anche derivanti da norme di legge applicabili a Ttspa*.

19.1 Prima fase procedurale

L'apertura della busta n. 1 avverrà, a cura della Commissione, in seduta pubblica alle ore 09:00 del giorno 1 febbraio 2018, presso la sede di Ttspa, via Innsbruck n. 65, Trento.

ATTENZIONE: La data e l'orario indicati sono orientativi, l'Amministrazione si riserva, per propri giustificati motivi, di posticipare la data, o l'orario, prevista per la prima seduta pubblica. L'avviso di posticipo verrà reso pubblico mediante la sua pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione.

Qualora il posticipo della seduta pubblica si dovesse rendere necessario successivamente al termine stabilito per la presentazione dell'offerta, l'Amministrazione - oltre a pubblicare l'avviso di posticipo sul proprio sito internet - procederà ad avvisare di tale evenienza tutti gli offerenti tramite l'indirizzo di posta elettronica certificata indicato sul plico unico.

In assenza della predetta comunicazione di posticipo si intende, a tutti gli effetti, confermata la data e l'orario precedentemente indicati.

In caso di mancata apposizione, sul plico unico, di un recapito utile in ogni caso farà fede l'avviso pubblicato sul sito internet (*profilo di committente*) dell'Amministrazione, senza che per ciò il concorrente possa accampare qualunque tipo di pretesa o richiesta.

In detta seduta la Commissione, in conformità con le disposizioni di cui al presente Disciplinare ed in ossequio al principio della trasparenza, procederà, di norma, ai seguenti adempimenti:

- a) *comunicazione dei nominativi degli operatori economici che hanno presentato il plico;*
- b) *verifica dei plichi pervenuti a confronto con le disposizioni contenute nel presente Disciplinare anche in termini di ricezione e modalità di predisposizione;*
- c) *apertura, singolarmente per ogni concorrente in ordine casuale,*
 - c.1) *del plico unico ed esame preliminare volto a verificare che al suo interno siano presenti le buste 1, 2 e 3, che verranno datate e siglate dai componenti la Commissione, nonché verifica della conformità delle buste con le disposizioni contenute nel presente Disciplinare;*
 - c.2) *della sola busta n. 1 "Documenti amministrativi" e verifica della conformità della documentazione in essa contenuta con i disposti del Bando di gara e del presente Disciplinare e modulistica allegata;*
- d) *determinazione dei concorrenti ammessi al proseguo delle operazioni di gara;*
- e) *apertura pubblica della busta n. 2 "Offerta componente qualitativa", presa d'atto mediante elencazione della documentazione presentata dai concorrenti che verrà siglata seduta stante dai membri della Commissione nella prima pagina e, se possibile, in altre pagine scelte a caso. La documentazione verrà*

reinserita nella busta n. 2 del concorrente, richiusa e sigillata dalla Commissione.

ATTENZIONE

Qualora l'esame degli atti presentati in sede di gara richieda la necessità di acquisire riscontri professionali qualificati o si ravvisi la necessità di approfondimenti particolari su eventuali punti problematici evidenziati nel corso dell'esame, ovvero si riscontri la necessità di avviare il procedimento di regolarizzazione documentale, la Commissione - per il rispetto dei principi di buon andamento della procedura di gara e del rispetto della *par condicio competitorum* - potrà disporre l'interruzione del procedimento di gara in considerazione della particolare situazione che impedisce la conclusione delle operazioni di gara in un'unica seduta pubblica.

In ipotesi di sospensione delle operazioni, ovvero qualora fosse necessario attivare il procedimento di regolarizzazione documentale, l'Amministrazione procederà - acquisite le informazioni richieste dalla Commissione - a convocare una apposita seduta pubblica di prosecuzione al fine di consentire alla medesima Commissione di pervenire alle proprie conclusioni in ordine agli elementi controversi riscontrati.

Per quanto sopra si precisa che le indicazioni sopra riportate [*lettere da a) a e)*] sono da intendersi puramente orientative e non esaustive. Le stesse potranno subire modifiche e/o variazioni in funzione di quanto effettivamente riscontrato dalla Commissione; in ipotesi di riscontri che richiedano ulteriori e legittimi approfondimenti si procederà ad una eventuale convocazione di una ulteriore seduta pubblica che verrà all'uopo convocata.

19.2 Seconda fase procedurale

La sola valutazione della componente qualitativa dell'offerta verrà effettuata dalla Commissione in seduta riservata.

La Commissione procederà all'attribuzione del punteggio effettivamente ottenuto da ogni singolo concorrente per la componente qualitativa dell'offerta, secondo i criteri e le modalità riportate nei documenti di gara.

19.3 Terza fase procedurale

Nel corso di una apposita seduta pubblica di gara, la cui data verrà comunicata a tutti gli operatori economici ammessi alla seconda fase procedurale mediante apposita comunicazione pubblicata sul sito internet dell'Amministrazione ed inviata ai medesimi soggetti tramite posta elettronica certificata, **la Commissione procederà ai seguenti adempimenti:**

- a) *lettura del punteggio effettivamente assegnato nel corso della seconda fase procedurale ad ogni concorrente per ogni singolo parametro oggetto di valutazione della componente qualitativa dell'offerta;*
- b) *determinazione finale della graduatoria qualitativa come derivante dall'eventuale svolgimento del procedimento di riparametrazione;*
- c) *apertura - singolarmente per ciascuno dei concorrenti ammessi a tale fase - della busta n. 3 "Offerta componente economica" e lettura della relativa offerta economica;*
- d) *assegnazione del punteggio riferito alla componente economica dell'offerta, in applicazione dei criteri e delle modalità riportate nel presente Disciplinare di gara e nei documenti di gara;*
- e) *lettura della graduatoria complessiva derivante dalla sommatoria dei punteggi complessivi della componente qualitativa dell'offerta ed il punteggio per la componente economica dell'offerta;*
- f) *riscontro - sulla base della soglia di anomalia di cui al successivo punto 19.5.1 - delle offerte eventualmente risultanti anomale e lettura dei nominativi delle imprese eventualmente assoggettate alla verifica dell'anomalia dell'offerta;*
- g) *determinazione della graduatoria di gara - definibile, se del caso, anche tramite il ricorso eventuale dell'esperimento migliorativo/sorteggio di cui al successivo punto 19.4 - finalizzata alla proposta di aggiudicazione;*

Precisazione: Le indicazioni sopra riportate sono da intendersi puramente orientative e non esaustive. Le stesse potranno subire modifiche e/o variazioni in funzione di quanto effettivamente riscontrato dalla Commissione.

19.4 Ipotesi di più concorrenti classificati al primo posto della graduatoria complessiva della gara.

La Commissione, nell'ipotesi in cui due o più operatori economici che, con riferimento alla graduatoria complessiva della gara, conseguano il medesimo punteggio complessivo (somma dei punteggi riferiti alla componente qualitativa ed alla componente economica dell'offerta) più alto, procederà in seduta pubblica secondo le seguenti modalità:

- a) *in prima istanza: verrà assunto come riferimento il punteggio complessivo effettivamente (ossia non riparametrato) assegnato ai concorrenti, coinvolti nel procedimento, per la componente qualitativa dell'offerta. In tal caso, pertanto, il più alto punteggio qualitativo effettivamente assegnato determinerà l'ordine di merito della graduatoria complessiva della gara e verrà proposto aggiudicatario l'operatore economico al quale è stato assegnato il miglior punteggio complessivo (punteggio più alto) per la componente qualitativa dell'offerta senza nessuna operazione di riparametrazione;*
- b) *in seconda istanza: qualora (in esito al sub a) perduri la situazione di parità, si procederà - direttamente nella medesima seduta di gara - ad un esperimento migliorativo che riguarderà il solo ribasso economico offerto.*

L'esperimento migliorativo avverrà tra i rappresentanti dei concorrenti interessati dal procedimento, presenti nella seduta pubblica di gara, formalmente muniti di idonei poteri rappresentativi e verrà espletato anche in presenza di uno solo di essi escludendo il concorrente non presente. In tal caso, pertanto, il risultato del predetto esperimento migliorativo determinerà l'ordine di merito della graduatoria complessiva della gara e verrà proposto aggiudicatario il concorrente che avrà formulato la nuova migliore offerta economica.

ATTENZIONE: con riferimento all'eventuale procedimento dell'anomalia dell'offerta e/o di congruità, come successivamente disciplinato al punto 19.5, l'Amministrazione procederà a richiedere le giustificazioni con riferimento all'eventuale nuovo valore economico ottenuto mediante l'esperimento migliorativo. In tale ipotesi, pertanto, il concorrente dovrà, tra gli altri, giustificare il nuovo valore economico derivante dall'esperimento migliorativo e non quello offerto in sede di gara;

- c) *nel caso di assenza contemporanea di tutti i rappresentanti dei concorrenti interessati dal procedimento migliorativo, ovvero qualora nessun rappresentante dei concorrenti interessati dal procedimento, presente alla seduta pubblica di gara, proceda a migliorare la propria offerta economica o se la stessa non sia migliorabile, si procederà ad aggiudicare la procedura di gara mediante sorteggio pubblico, tra i concorrenti posti al primo posto ex equo nella graduatoria, che verrà espletato durante la medesima seduta pubblica di gara.*

19.5 Quarta fase procedurale riferita all'eventuale procedimento di anomalia o di congruità dell'offerta.

- 19.5.1** La soglia di anomalia dell'offerta, di cui al precedente 19.3, lettera f), viene determinata - ai sensi dell'art. 97, comma 3, del Codice - sulla base dei valori numerici risultanti dai quattro quinti dei corrispondenti punteggi massimi previsti per la componente qualitativa complessiva (70 punti) e per la componente economica dell'offerta (30 punti).

Pertanto la soglia di anomalia per la presente procedura di gara risulta essere pari a:

- (i) 56 (cinquantasei) punti per la componente qualitativa complessiva dell'offerta;
- (ii) 24 (ventiquattro) punti per la componente economica dell'offerta.

Verranno, quindi, ritenute anomale tutte le offerte i cui punteggi complessivamente conseguiti risultino entrambi pari o superiori ai valori di soglia di cui ai precedenti punti (i) e (ii).

Si precisa che - in aderenza alle Linee Guida n. 2 emanate dall'ANAC - verrà assunto per la componente qualitativa il punteggio ottenuto dal concorrente per effetto dei procedimenti di riparametrazione.

Il RUP, con il supporto della Commissione - nel caso dell'effettivo riscontro di offerte "anomale" - procederà, comunque, secondo le specifiche disposizioni di cui all'art. 97 del Codice.

Si stabilisce sin d'ora che verrà sottoposta alla verifica dell'anomalia la prima migliore offerta anomala di cui alla graduatoria di gara. Se la stessa appaia anormalmente bassa e se ritenuta anomala a conclusione del procedimento, procederà nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte anomale, fino ad individuare la migliore offerta non anomala.

..*.*

19.5.2 Qualora in esito ai valori di soglia di anomalia come riscontrati dalla Commissione non dovessero risultare offerte anomale, l'Amministrazione potrà procedere, nei termini di cui all'art. 97, commi 1 e 6, del Codice, a valutare la congruità di ogni offerta che appaia anormalmente bassa, tramite avvio di un apposito procedimento che verrà comunicato a tutti i partecipanti alla procedura.

Il procedimento di congruità verrà effettuato sottoponendo a verifica l'offerta del concorrente posto al primo posto della graduatoria se tale offerta appaia anormalmente bassa sulla base di un giudizio tecnico sulla sua congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità ovvero sulla base di elementi specifici.

Se a conclusione del procedimento di congruità l'offerta dell'operatore posto al primo posto della graduatoria non risultasse congrua, l'Amministrazione procederà progressivamente nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta congrua, qualora le medesime appaiano anch'esse anormalmente basse.

In ogni caso, l'esito del procedimento, di anomalia (sub 19.5.1) o di congruità (sub 19.5.2), verrà reso noto a tutti i concorrenti in una apposita seduta (o sedute) pubblica all'uopo convocata mediante apposita comunicazione.

Si precisa, altresì, che qualora si proceda all'operazione di troncatura dell'offerta economica secondo quanto previsto al precedente art. 17, il medesimo valore "troncato" verrà assunto come riferimento per entrambi i procedimenti in precedenza descritti.

NORME DI CARATTERE GENERALE SULLA PROCEDURA E LA SUA AGGIUDICAZIONE

Ad ogni seduta pubblica, potrà partecipare un solo soggetto in rappresentanza di ciascun operatore economico partecipante alla gara.

Ai fini della partecipazione alla seduta pubblica occorre presentare una delega di rappresentanza rilasciata dal legale rappresentante per mezzo della quale viene assegnato alla persona delegata i poteri di rilasciare dichiarazioni ed informazioni relativamente alla presente procedura di gara; gli effettivi legali rappresentanti che intendano presenziare alla seduta dovranno comprovare la carica ricoperta.

In tal senso si precisa che avranno diritto di intervenire rendendo dichiarazioni a verbale, nonché titolo a partecipare all'eventuale esperimento migliorativo dell'offerta, solo i legali rappresentanti (se comprovanti la carica ricoperta) ovvero i soggetti all'uopo delegati se nel documento di delega (o procura) risulti concesso l'effettivo potere di agire in nome e per conto dell'operatore concorrente, anche limitatamente alla sola procedura di gara oggetto della seduta, ad essi conferito (*non saranno ritenuti idonei a tal fine documenti che riportino deleghe generiche del tipo "a presenziare alla seduta"*).

Sia la documentazione di delega, o procura, che la documentazione comprovante la carica di effettivo legale rappresentante, dovranno essere consegnate al personale dell'Amministrazione all'inizio di ogni seduta pubblica.

A conclusione di ogni singola fase procedurale della gara, la Commissione trasmetterà sia i propri verbali (che non hanno valore di contratto) che tutti gli atti sia all'Amministrazione che al RUP per tutti i successivi adempimenti che comprenderanno anche:

- (i) i controlli sulle varie operazioni matematiche che hanno determinato l'attribuzione di punteggi, con la precisazione che l'Amministrazione adotterà, in esito a tali controlli, tutte le iniziative del caso (quali a titolo esemplificativo comunicazione a tutti gli offerenti, convocazione di ulteriori sedute pubbliche, ecc.);
- (ii) la verifica dell'eventuale presenza di offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero siano imputabili ad un unico centro decisionale. La Commissione provvederà in apposita seduta pubblica ad escludere i concorrenti per i quali è accertata tale condizione ed, eventualmente, a ricalcolare i punteggi già attribuiti alle singole offerte senza modificare i giudizi già espressi;
- (iii) la predisposizione della proposta di aggiudicazione che verrà approvata - nei termini di cui all'art. 33, comma 1, del Codice - ai fini di pervenire all'aggiudicazione della procedura di gara ex art. 32, comma 5, del Codice;
- (iv) l'invio ai concorrenti della comunicazione di cui all'art. 76, comma 5, lettera a), del Codice che darà conto anche della data di scadenza del termine dilatorio per la stipulazione del contratto.

Al fine di rendere efficace l'aggiudicazione e pervenire alla stipula del contratto, l'Amministrazione procederà ad effettuare in capo all'aggiudicatario sia le verifiche dei requisiti nei termini di cui al successivo art. 20, che - in funzione dell'effettivo importo di aggiudicazione - le verifiche antimafia ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.

Nell'ipotesi in cui l'appalto, per accertata impossibilità, non possa essere aggiudicato a favore del concorrente posto al primo posto della graduatoria riscontrata in esito al procedimento, lo stesso verrà aggiudicato al concorrente che lo segue immediatamente nella graduatoria finale. In caso di ulteriore impossibilità, l'appalto sarà aggiudicato al concorrente/i successivamente collocato/i nella graduatoria finale.

ART. 20 - VERIFICA DEI REQUISITI E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione procederà, ai fini dell'aggiudicazione efficace della presente procedura di gara, a verificare le dichiarazioni rese in sede di gara, e riferite ai requisiti ed ai criteri di selezione di cui al precedente art. 7, punti da 7.1 a 7.3 e punto 7.4.1 dal concorrente posto al primo posto della graduatoria di gara come riscontrata nella proposta di aggiudicazione.

Divenuta efficace l'aggiudicazione, la stipulazione del contratto avrà luogo entro i successivi 60 giorni salvo differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Si precisa che il contratto non potrà comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

Il contratto - a pena di nullità - verrà stipulato mediante scrittura privata, in modalità elettronica (firma digitale), secondo lo schema di contratto allegato al Capitolato tecnico, appositamente integrato con l'offerta qualitativa ed economica presentata dall'Appaltatore in sede di gara.

Fermo quanto sopra, l'operatore economico aggiudicatario dovrà:

- a) **presentare** la documentazione a comprova di quanto dichiarato circa il possesso del requisito di cui all'art. 7.4.1;
- b) **costituire** una cauzione definitiva per l'esecuzione del contratto;
- c) *qualora aggiudicatario risultasse un costituendo Raggruppamento temporaneo o un costituendo Consorzio ordinario di concorrenti:* dovrà essere prodotto l'atto costitutivo del Raggruppamento o del Consorzio, redatto secondo le modalità stabilite dall'art. 48 del Codice.

Ad ogni buon conto si intendono applicabili al contratto le disposizioni di cui ai commi da 8 a 14-bis dell'art. 32 del Codice.

ART. 21 - ACCESSO AGLI ATTI

Salvo quanto espressamente previsto dal Codice (in particolare l'art. 53), il diritto di accesso agli atti della presente procedura di gara è disciplinato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., Capo V, art. 22 ss, dal relativo regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184.

Ai sensi dell'art. 25 della citata Legge n. 241/90 e s.m.i. l'operatore che intenda proporre accesso ai documenti deve inviare all'Amministrazione una propria istanza di accesso debitamente motivata. Dall'istanza devono evincersi chiaramente: *la legittimazione del richiedente, la sua identità, i suoi poteri rappresentativi, la sussistenza dell'interesse alla stregua delle informazioni e delle documentazioni fornite.*

Preliminarmente l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241/90 e s.m.i., considera il diritto di accesso come il diritto di prendere visione e estrarre copia della documentazione amministrativa, attribuito ai soggetti interessati, ossia a tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso, quindi procederà ai sensi delle previsioni di cui all'art. 53 del Codice e della legge n. 241/90 e s.m.i.

Con riferimento al procedimento di accesso agli atti - fermi i divieti e differimenti posti dall'art. 53 del Codice - si stabilisce che:

- a) la documentazione il cui esame verrà svolto nelle apposite sedute che rivestono carattere pubblico viene considerata "*pubblica*" e quindi non soggetta a restrizioni - salve le disposizioni normative vigenti - sia in

termini di un eventuale accesso che di una eventuale divulgazione;

- b) per la documentazione inerente l'offerta della componente qualitativa è richiesto espressamente (*cf. precedente art. 16*) al concorrente di presentare una propria dichiarazione (*modello n. 4 o n. 4-bis*) per mezzo della quale l'operatore economico offerente fornisce l'indicazione di quali parti della propria offerta qualitativa ritiene eventualmente coperta da riservatezza con adeguata motivazione dell'esigenza di riservatezza palesata.

Ad ogni buon conto si rimanda integralmente alle disposizioni di cui al precedente art. 16;

- c) con riferimento all'eventuale procedimento di anomalia dell'offerta e/o al procedimento di congruità, l'Amministrazione - in analogia alle modalità previste per la documentazione qualitativa - provvederà espressamente a richiedere al concorrente di indicare quali parti delle proprie eventuali giustificazioni rivestono carattere di riservatezza.

ART. 22 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto, è richiesto ai concorrenti di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.

Ai sensi e per gli effetti della citata normativa a Ttspace, soggetto attivo della raccolta e del trattamento dei dati richiesti anche a carattere giudiziario, compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

1. Finalità del trattamento

I dati forniti nell'ambito della presente procedura di gara vengono acquisiti dall'Amministrazione ai fini della partecipazione alla gara e relativi adempimenti di legge, ivi inclusa la verifica della sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla presente gara e per la sua aggiudicazione, nonché in adempimento a precisi obblighi di legge. I dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti da Ttspace ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ivi compreso gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

2. Natura del conferimento

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'Amministrazione potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione.

3. Dati sensibili

Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili" ai sensi della richiamata normativa in materia.

4. Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi, e temporali di volta in volta individuati.

5. Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere comunicati:

- al personale dell'Amministrazione che cura il procedimento di gara o a quello in forza ad altri uffici che svolgono attività ad esso attinente;
- ad eventuali collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di assistenza all'Amministrazione in ordine al procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici;
- ad eventuali soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle Commissioni che verranno di volta in volta costituite;
- alle varie amministrazioni pubbliche direttamente interessate dal procedimento di gara ed alla sua aggiudicazione;
- ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dalla vigente



normativa in materia di accesso applicabile ai contratti pubblici

6. *Diritti del concorrente interessato*

Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003.

7. *Titolare del trattamento*

Titolare del trattamento è: Trentino trasporti S.p.A., via Innsbruck n. 65, 38121 Trento.

Trento, 2 gennaio 2018

f.to IL RUP
-Ing. Giuliano Giacomelli-